



MOD

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018 - 2020

Documento programmatico

**Componente al Modello di organizzazione e gestione ai sensi del
d.lgs. n. 231/2001**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Eco-Ricicli Veritas S.r.l. in data 19 gennaio
2018**

Sommario

1	PREMESSA	4
2	POLITICA DI ECO-RICICLI VERITAS PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: CONTENUTO E FINALITÀ	7
3	LA SOCIETA' ECO-RICICLI VERITAS	8
4	Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione: contenuto, metodologia di analisi dei rischi utilizzata e finalità	15
5	ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO	19
	5.1 Analisi del contesto.....	20
	5.2 Analisi del contesto esterno.....	21
	5.3 Analisi del contesto interno.....	29
	5.4 Finalità e metodologia di analisi del rischio.....	35
	5.5 Individuazione delle aree a rischio di corruzione.....	37
	5.6 Individuazione dei rischi e fattispecie corruttive e valutazione del rischio.....	39
	5.7 I soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione e controllo della corruzione e ruoli nella strategia di prevenzione.....	48
	5.8 Reporting, monitoraggio ed obiettivi.....	56
6	MISURE DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO	56
	6.1 Misure obbligatorie.....	57
	6.2 MISURE ULTERIORI.....	61
	6.3 MISURE TRASVERSALI.....	65
	6.4 ALTRE MISURE.....	65
7	Trasparenza	69
8	MONITORAGGIO	71
9	DISPOSIZIONI FINALI – ADEGUAMENTO del PIANO	72
10	Approfondimento Inquadramento normativo	73

Preparazione e proposta	Verifica	Approvazione ed adozione
<i>Responsabile della Prevenzione e della Trasparenza e dell'attuazione del PTPC D. Bellemo</i>	<i>Team Audit Maurizio Calligaro Giuliana Da Villa Laura Meggiorato Amministratore Delegato</i>	CDA

1 PREMESSA

Eco-Ricicli Veritas è società mista pubblico privata avente la seguente composizione societaria alla data di redazione del presente documento:

Soci	%
Veritas SpA	74,71%
Asvo SpA	6%
Idealservice soc. coop.	6%
BioMan Spa	4%
Trevisan SpA	4,29%
Demont Srl – In liquidazione	4,29%
Ecoambiente Srl	0,71%

Veritas S.p.A. esercita la direzione e coordinamento di Eco-Ricicli Veritas Srl (da ora in poi chiamata “Eco-Ricicli Veritas” o “Eco-Ricicli”), ai sensi dell’art. 2497 del C.C..

Si evidenzia, inoltre, che Eco-Ricicli Veritas è controllata da una società che ha assunto lo stato di EIP (ente di interesse pubblico) ai sensi dell’art. 16 comma 1 D.Lgs. 39/2010, avendo Veritas S.p.A., nel novembre 2014 proceduto all’emissione di strumenti finanziari consistenti in prestiti obbligazionari quotati in mercati regolamentati.

Inoltre, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. p) del D.lgs. 175/2016 s.m.i. Veritas S.p.A. risulta ricompresa nella definizione di società “quotata” anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 1 comma 5 del decreto medesimo.

Pertanto Eco-Ricicli Veritas risulta società controllata da Società quotata.

Tra le numerose normative che interessano la società emanate nel corso dell’anno 2016 si segnalano inoltre, in attuazione della riforma cd “Madia” (L. n. 124/2015), il [Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179](#) recante modifiche ed integrazioni al codice dell’Amministrazione digitale, nonché il decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (applicabile agli E.I.P.).

Nel 2016 sono state predisposte le nuove **norme ISO 37001-2016** che forniscono delle linee guida per implementare azioni di prevenzione alla corruzione nei sistemi gestionali delle aziende.

In particolare, sotto il profilo normativo, si segnalano i seguenti provvedimenti: il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38 - Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato; il decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 (in Suppl. Ordinario 22 alla Gazz. Uff., 5 maggio 2017, n. 103). - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; (c.d. decreto correttivo al codice dei contratti pubblici); il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90 (in Suppl. Ordinario 28 alla Gazz. Uff., 17 giugno 2017, n. 139). - Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006; il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (in Gazz. Uff., 26 giugno 2017, n. 147). - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica; legge 17 ottobre 2017 n. 161 (in Gazz. Uff., 4 novembre 2017, n. 258). - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni.

Si evidenzia, altresì, che la **Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016**, di approvazione definitiva del PNA 2016 rinvia ad apposite Linee guida per le società ed enti di diritto privato di modifica della determinazione n. **8/2015**. Tali linee guida sono state emanate il giorno 08/11/2017 con delibera 1134 (*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*), ma le stesse **stabiliscono che l'applicazione fosse sospesa per le società con azioni quotate e per le società con strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e per le loro controllate**, prevedendo che le indicazioni circa la disciplina ad esse applicabile sarebbe stata oggetto di linee guida da adottare in esito alle risultanze del tavolo di lavoro che l'ANAC e il MEF avevano avviato con la CONSOB.

Ne risulta, quindi, che essendo ECO-RICICLI società controllata da una società quotata, tale normativa non sembra pertanto al momento applicabile.

Per quanto occorra si rinvia all'apposita sezione del presente Piano ogni ulteriore approfondimento normativo in materia.

Pur essendo VERITAS SpA emittente strumenti finanziari in mercati regolamentati, si attiene alle disposizioni della Legge 190/2012 e dei relativi decreti attuativi, quali il D.Lgs. 33/2013 e il D.Lgs. 39/2013 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle eventuali successive disposizioni

normative e/o delle Autorità preposte in materia, per quanto applicabili e compatibili alla società medesima, nell'ottica della implementazione dei principi di trasparenza e di integrità.

Pertanto Eco-Ricicli Veritas Srl, su indirizzo ed impulso della Capo Gruppo, in coerenza con l'impegno ad operare nel proprio settore con lealtà, trasparenza, onestà ed integrità, rispettando i principi delle leggi e dei regolamenti, pur non essendo obbligata, nel rispetto delle normative sulla concorrenza antitrust e tutela dei capitali investiti, si attiene, *per quanto applicabili e compatibili alla società medesima*, alle disposizioni della Legge 190/2012 e dei relativi decreti attuativi, quali il D.Lgs. 33/2013 e il D.Lgs. 39/2013 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle eventuali successive disposizioni normative e/o delle Autorità preposte in materia, fermo restando **che dato il quadro normativo ed interpretativo complesso**, considerata la natura giuridica sia di Veritas Spa che di Eco-Ricicli Veritas, **si evidenzia la necessità di prevedere appositi aggiornamenti del presente piano ed in particolare per la misura relativa la TRASPARENZA in esito alla emanazione delle determinazioni e linee guida di ANAC per le società quotate e pertanto per le controllate.**

Il primo piano triennale di prevenzione della corruzione di Eco-Ricicli Veritas Srl 2016-2018 (di seguito per brevità anche PTPC 2016/2018) è stato adottato, anche su indicazione ed impulso della Capo Gruppo Veritas SpA, dal Consiglio di Amministrazione della Società stessa con delibera del 15 dicembre 2014, ad integrazione del modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001 e del connesso Codice Etico, dei regolamenti e delle procedure (di seguito per brevità denominato anche "**MOG**") e del complesso sistema di controllo interno e di qualità già da tempo adottato dalla società.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è aggiornato per il triennio 2016-2018 e redatto anche alla luce anche di quanto stabilito nella determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 e nella più recente determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, per quanto applicabili alla società stessa.

Il presente PTPC 2018-2020, tiene conto del mutato quadro normativo e dei principali interventi del legislatore e dell'ANAC intercorsi nell'anno 2017 e che, per quanto applicabili, possono risultare di interesse per la Società.

L'adozione del piano è pertanto caratterizzata dal complesso quadro normativo ed interpretativo, quanto dall'ambito soggettivo di applicabilità nella fattispecie delle norme in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e dall'impegno ad implementare un sistema coordinato con il MOG in corso di aggiornamento.

Nel quadro normativo ed interpretativo complesso, e considerata la natura giuridica della società, si evidenzia fin d'ora la necessità di differire taluni aggiornamenti del presente Piano in esito **alla emanazione delle determinazioni e linee guida di ANAC**, ed in esito ai necessitati approfondimenti sulle disposizioni normative.

2 POLITICA DI ECO-RICICLI VERITAS PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: CONTENUTO E FINALITÀ

Eco-Ricicli Veritas Srl, in relazione ai servizi gestiti, e nell'ambito dell'ordinamento vigente, in attuazione anche delle convenzioni internazionali in materia di prevenzione della corruzione, promuove una politica ed adotta correlate strategie mirate ad un sistema di contrasto alla corruzione da intendersi comprensivo di una nozione di corruzione di tipo amministrativo più estesa di quella disciplinata dalle relative norme penali in materia di corruzione, in coerenza con la politica adottata dalla capo gruppo Veritas Spa.

Eco-Ricicli Veritas Srl intende, quindi, rafforzare i propri presidi di prevenzione e contrasto della corruzione incrementando, attraverso gli opportuni strumenti e misure, anche informative, formative e di comunicazione, la consapevolezza nei soggetti che con essa si rapportano a diverso titolo, sia nell'ambito del contesto esterno che nell'ambito del contesto interno ed in particolare dei dipendenti, dei vertici aziendali incluso l'organo amministrativo di controllo e di revisione contabile, degli stakeholder inclusi Enti locali, le Pubbliche Autorità, i soci, promuovendo i principi di etica nel rispetto e nell'applicazione di valori comuni in un sistema d'impresa più ampio, nonché garantendo la compliance alle norme dell'Ordinamento, ed in particolare a quelle in materia di prevenzione della corruzione per quanto applicabili alla società.

Le politiche della società in materia proibiscono ogni forma di corruzione e pongono particolare attenzione all'assunzione del personale, alla selezione dei fornitori, alla gestione dei contratti, alle clausole di garanzia, in particolare d'integrità, alla trasparenza e corretta attuazione dei contratti stipulati con i soci in particolare definizione dei corrispettivi e della successiva rendicontazione, ed più in generale all'uso corretto del potere discrezionale connesso a funzioni amministrative, sanzionando ogni comportamento posto in essere in violazione di tali politiche e delle norme applicabili in materia.

In coerenza con tale scelta, Eco-Ricicli Veritas Srl ha adottato, come detto per quanto applicabile, già con delibera del 15 dicembre 2014 il piano triennale di prevenzione della corruzione con le connesse misure di trasparenza, ad integrazione del modello di organizzazione e gestione del D.lgs. 231/2001 e del Codice Etico, regolamenti e procedure ("MOG") e del complesso sistema di controllo interno e di qualità da tempo adottato dalla società, successivamente aggiornato in data 29.01.2016 nonché in data 27.01.2017.

Eco-Ricicli Veritas Srl, al fine di implementare tale politica, intende ispirare il proprio sistema di gestione per la prevenzione della corruzione ai principi della norma internazionale UNI ISO 37001, che si applica soltanto alla corruzione, e che specifica i requisiti e fornisce una guida per stabilire, mettere in atto, mantenere, aggiornare e migliorare un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, sistema che può essere a sé stante o integrato in un sistema di gestione complessivo. Detta norma fornisce indicazioni in merito ad una efficace politica per la prevenzione della corruzione, in gran parte già adottate dalla società, in particolare stabilendo il perseguimento di strategie volte a non ammettere alcuna tolleranza nei confronti di comportamenti corruttivi e verso la corruzione.

Detta politica incoraggia la segnalazione di sospetti in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole e confidenziale, senza timore di ritorsioni, comprende un impegno per il miglioramento continuo del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, istituisce una funzione di conformità per la prevenzione della corruzione dotata della necessaria autorità ed indipendenza, prevedendone le relative conseguenze in caso di violazione.

La Società definisce le misure idonee al perseguimento dei principi enunciati ed applica tutti gli strumenti e misure necessarie alla prevenzione della corruzione ed al controllo della loro applicazione.

La politica di prevenzione della corruzione deve essere attuata da tutti i soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione e controllo della corruzione sia pertanto di ciascun dipendente, dirigente, e organo della società, socio, sia di tutte le terze parti con cui la Società si rapporta.

La Società, pertanto, adotta il presente PTPCT anche in coerenza con la presente politica per individuare i contenuti e gli obiettivi che l'azienda si prefigge nel corso degli anni 2018-2020 in materia di prevenzione della corruzione.

Tali politiche e tali presidi sono già stati attuati, e saranno oggetto di ulteriore implementazione nel corso del triennio 2018-2020.

3 LA SOCIETA' ECO-RICICLI VERITAS

ECO-RICICLI VERITAS S.r.l. è una società a capitale misto pubblico e privato, detenuto per la maggioranza da VERITAS S.p.A. e da essa controallata, come attività ricicla, recupera, raccoglie, seleziona, trasporta e commercia i materiali provenienti dalle raccolte differenziate dei rifiuti urbani: vetro, plastiche, carta, metalli, legno.

L'obiettivo primario è l'ottimizzazione dei processi di raccolta, selezione e valorizzazione dei rifiuti, rispetto e tutela dell'ambiente, attenzione alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, impegno e ricerca per l'innovazione.

Eco-ricicli Veritas è un punto di riferimento del Nord Italia per gestire, selezionare e riciclare i materiali provenienti dalla raccolta differenziata. È specializzata nella gestione e nel trattamento di frazioni secche riciclabili, quali vetro, plastica, carta, metalli, legno.

Ha, inoltre, gestito in partnership internazionale (ECOPATÈ srl) un impianto di recupero rottame di vetro altamente tecnologico in provincia di Venezia.

Riceve i rifiuti provenienti in prevalenza da sei province del Veneto (VE, PD, TV, BL, VI e RO) e da territori del Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Gestisce rottame di vetro da tutta Italia. Serve circa 1.600mila abitanti residenti e 25milioni equivalenti da flusso turistico.

A Fusina viene selezionato il 40% del multi materiale pesante (vetro-plastica-metalli) proveniente da raccolta differenziata nella Regione Veneto.

Eco-Ricicli ha 17 mezzi per servizi di raccolta e trasporto (walking floor, scarrabili, autotreni, rimorchi). Svolge attività lavaggio dei contenitori stradali, gestione operativa diretta in ambito veneziano e attività di raccolta rifiuti speciali e trasporto a scala provinciale.

La Mission Aziendale di ERV è di offrire i propri servizi di raccolta, selezione, trattamento e valorizzazione di V-P-L (Vetro, Plastica, Lattine) ed altre frazioni, perseguendo l'ottimizzazione dei processi, considerando le esigenze e le aspettative dei propri clienti e degli stakeholder e le specificità territoriali, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile, nel rispetto e tutela dell'ambiente, nella promozione della sicurezza e salute dei lavoratori, attraverso l'impegno al miglioramento continuo e l'innovazione.

La scelta della società è esplicitata nei concetti di "DISCARICA ZERO" e di "VALORIZZAZIONE del RIFIUTO a KM ZERO". La Direzione di ERV, in coerenza con gli indirizzi della Capo Gruppo Veritas S.p.A. ha deciso di fare del proprio sito produttivo, posto all'interno del perimetro del costituendo Ecodistretto di Marghera, un modello di "sostenibilità ambientale". La scelta richiede la definizione e l'applicazione di un percorso culturale, organizzativo, progettuale e tecnologico nel quale i temi della tutela dell'ambiente e del contenimento dell'uso di risorse primarie siano, insieme alla sostenibilità economico finanziaria delle iniziative, sempre in primo piano.

Il **processo produttivo** dell'Impianto Eco-ricicli che si articola nelle seguenti operazioni principali:

- Accettazione del carico di rifiuti in ingresso (pesatura, verifica documentazione e autorizzazioni, verifica qualitativa di conformità del materiale);
- Selezione del vetro, plastica, lattine;
- Stoccaggio dei materiali selezionati prima dell'invio agli impianti di destinazione.

L'impianto è suddiviso in diverse **aree funzionali** dedicate alla messa in riserva ed al deposito dei vari materiali identificati tramite il codice CER dei rifiuti, nonché alla loro lavorazione. Sono definiti in autorizzazione i quantitativi massimi di rifiuti stoccabili presso l'impianto, per tipologie omogenee.

L'attività di selezione è articolata in **2 linee principali**, il cui funzionamento generale è il seguente:

- ✓ il materiale in ingresso viene portato all'alimentatore in testa alla linea che alimenta un nastro trasportatore che trasporta il materiale alle varie macchine disposte sulla linea;
- ✓ è stato installato nel 2017 un macchinario "rompi sacchi" allo scopo di aprire preventivamente i sacchi chiusi provenienti dalla raccolta differenziata, evitando l'operazione manuale dei selezionatori in cernita.
- ✓ i vari macchinari provvedono alla separazione automatica delle frazioni costituenti il materiale grossolano in ingresso e all'asportazione delle impurità e dei corpi estranei (scarti);
- ✓ è presente su ogni linea una cabina di cernita manuale, ove alcuni addetti estraggono manualmente dal materiale in transito sul nastro le parti estranee che non vengono estratte automaticamente;
- ✓ i vari materiali in uscita separati dalle linee sono portati nelle rispettive aree di stoccaggio per essere poi ripresi ed avviati ai successivi trattamenti nei rispettivi centri esterni;
- ✓ le materie prime secondarie sono avviate alla commercializzazione, mentre i rifiuti sono distinti tra scarti recuperabili, avviati ai centri di recupero, e scarti non recuperabili, avviati a smaltimento;
- ✓ le linee sono provviste di idoneo impianto di aspirazione aria e trattamento dedicato su filtro a maniche, in modo che le relative emissioni in atmosfera rispettino i limiti sulle polveri previsti.

L'attività di selezione è svolta con un numero di addetti da 5 a 7 (per linea) a seconda dei caratteri del materiale, unitamente a un addetto pala/caricatore e un addetto muletto, con la supervisione di un Caposquadra, di un Gestore operativo impianto e il Responsabile gestione impianti.

Oltre alle due linee principali sono presenti alcune linee accessorie finalizzate a:

- selezione dei materiali ferrosi;
- raffinazione del rottame di vetro separato;
- trattamento inerti;
- pressatura plastiche sfuse.

È stata installata una selezionatrice ottica allo scopo di eliminare la frazione estranea dagli imballaggi in plastica in particolare la frazione costituita da carta e cartone.

Oltre al trattamento dei rifiuti proveniente dalla raccolta differenziata, prendono parte alle attività di Eco-ricicli i servizi di:

- Raccolta del multi materiale da campane (unitamente al servizio in outsourcing);
- Intermediazione e commercializzazione senza detenzione di rifiuti;
- Trasporto rifiuti:
 - in ingresso all'impianto provenienti da insediamenti produttivi (quali ospedali con flebo, e ditte con vetro lastra) e centri di raccolta;
 - in uscita dall'impianto da avviare al trattamento di raffinazione del vetro (Impianto di Musile di Piave) o al comparto industriale/consorzi di filiera per il riutilizzo dei materiali (vetriere, recuperatori ferro, plastica e carta) o a smaltimento per la frazione non recuperabile (sovvallo).

In particolare Eco-Ricicli Veritas è titolare delle seguenti autorizzazioni ed iscrizioni:

- iscrizione Albo Trasportatori conto Terzi VE2257273T
- iscrizione Albo Gestori Ambientali VE06701:
 - Cat. 1 – trasporto rifiuti urbani – classe A – fino 500mila abitanti serviti
 - Cat. 4 – trasporto rifiuti speciali – classe C – fino a 60mila ton/anno
 - Cat. 5 – trasporto rifiuti pericolosi – classe E – fino a 5mila ton/anno
 - Cat. 8 – intermediazione – classe A – quantità superiore o uguale a 200mila tonn/anno.

In particolare, l'ATI costituita da Eco-Ricicli Veritas Srl e da F.lli Busato Autotrasporti S.r.l. esegue il servizio di "raccolta, trasporto, selezione, valorizzazione rifiuti urbani differenziati e non" per il Gruppo Veritas.

Eco-Ricicli Veritas vanta ampie competenze su tutte le altre filiere di materiali recuperabili, anche per mezzo del contributo apportato dagli operatori del settore presenti ad oggi nel capitale sociale di ERV medesima:

- a) ASVO S.p.A. è una società per azioni a capitale pubblico controllata dalla Veritas S.p.A. e operante nel settore delle raccolte differenziate in parte del territorio della Provincia di Venezia;

- b) IDEALSERVICE SOC. COOP. è una società cooperativa specializzata nelle raccolte differenziate e nella valorizzazione dei rifiuti plastici all'interno della filiera presidiata dal consorzio nazionale CO.RE.PLA.
- c) DEMONT s.r.l. è una società attualmente assoggettata a procedura di concordato preventivo. A tal proposito la Capogruppo Veritas S.p.A. ha già presentato una proposta irrevocabile di acquisto agli organi della procedura al fine di rilevare la quota di partecipazione in ERV detenuta da Demont s.r.l.;
- d) TREVISAN CARTA s.r.l. è una società specializzata nel recupero e nella valorizzazione della frazione merceologica della carta e degli imballaggi in cartone, sia all'interno della filiera presidiata dal consorzio nazionale CO.MI.ECO. che sul libero mercato;
- e) BIOMAN S.p.A. è una società specializzata nel trattamento e nella valorizzazione della componente di rifiuto umido della raccolta differenziata;
- f) ECOAMBIENTE ROVIGO S.p.A. è una società a capitale pubblico operante nel settore delle raccolte differenziate nell'ambito del territorio della Provincia di Rovigo.

L'impianto di Fusina occupa più di 130 dipendenti e si estende su una superficie complessiva di circa 22.500 mq, di cui 18.091 mq destinati al complesso impiantistico e 4.824 mq destinati a servizi e uffici. Applica il contratto nazionale del vetro – 2° lavorazioni.

Eco-Ricicli, inoltre, ha inaugurato nel dicembre 2016 un impianto di selezione di rifiuti ingombranti. Tale impianto è stato distrutto da un incendio divampato il 7 giugno 2017.

Eco-Ricicli ha avviato, attraverso apposite società, delle iniziative industriali a valle della filiera del riciclo. In particolare:

- **ECOPATE' s.r.l.:** società a responsabilità limitata che gestisce un impianto di trasformazione del rottame di vetro in Vetro Pronto al Forno (VPF) sito in Musile di Piave (VE). Dal marzo 2017 ERV detiene una quota del 10% della società, mentre il rimanente 90% fa capo ad una multinazionale del settore.
Di fatto ERV attualmente ha limitato la propria attività in questa filiera alla cessione del materiale selezionato presso l'impianto principale di Fusina. Questa società ha dato avvio al progetto del VPF delegato in collaborazione con il CO.RE.VE. e collabora tuttora con i principali operatori del settore (vetrerie) del territorio.
- **METALRECYCLING VENICE s.r.l. a socio unico:** società a responsabilità limitata a socio unico, totalmente di proprietà di ERV, operativa nel settore del recupero dei rottami ferrosi e non, oltreché nella commercializzazione di rottami e rifiuti ferrosi e non in genere. Questa società sviluppa la propria attività presso un sito industriale ubicato nelle vicinanze della

Ciò ha permesso di rendicontare con puntualità ai sindaci ed ai cittadini, attraverso dati oggettivi e validati da terzi, l'efficacia del sistema in materia di effettivo recupero del rifiuto urbano residuo, rendendo trasparente l'operato dell'azienda.

Eco-Ricicli Veritas ha ottenuto con decorrenza dal 2011 le certificazioni UNI EN ISO 9001 2008, UNI EN ISO 14001:2004, e si è dotata di una politica integrata di Qualità, Ambiente, Sicurezza.

Si evidenzia che VERITAS S.p.A., come già detto socio di maggioranza con il 74,71% del capitale sociale, è una società a capitale pubblico detenuto interamente da Enti pubblici locali, che svolge, secondo il modello *in house providing*, attività di gestione dei servizi pubblici locali per i comuni soci tra i quali si annoverano la gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ambito bacino "Laguna di Venezia" e del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ambito del Bacino "Venezia Ambiente". Si segnala inoltre che in data 14 novembre 2014 Veritas SpA ha proceduto alla emissione di strumenti finanziari (prestito obbligazionario) in mercati regolamentati, in esito a procedimento intrapreso già all'inizio dello stesso anno, assumendo quindi in seguito a detta emissione lo stato di Eip (ente di interesse pubblico) ai sensi dell'art. 16 comma 1 D.Lgs. 39/2010.

Si rileva, inoltre, che Eco-Ricicli Veritas non assume il ruolo di "organismo di diritto pubblico" ai sensi del D. Lgs. 50/2016 in quanto non è gestrice di alcun affidamento "in house providing" ed in quanto opera sul libero mercato assumendo totalmente i relativi rischi. La società quindi non è tenuta al rispetto delle norme contenute nel Codice dei Contratti Pubblici nelle proprie fasi di approvvigionamento di beni e servizi, ma esclusivamente e limitatamente al proprio ruolo di "Operatore economico", laddove risulti aggiudicataria di un appalto a seguito di una procedura ad evidenza pubblica. Tale situazione è stata peraltro verificata e confermata da un parere legale acquisito nel corso del 2017 a firma del prof. avv. Mario Bertolissi.

Al fine comunque di orientare le proprie decisioni nelle fasi di selezione dei fornitori ai principi di economicità, efficacia, correttezza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, la Società, nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2017 sono stati adottati il **Regolamento per la Gestione degli Approvvigionamenti di Beni e Servizi di Gruppo** e il **Regolamento per i settori aziendali e società non tenute a rispettare le norme sull'evidenza pubblica negli appalti**.

Si evidenzia inoltre che Eco-Ricicli Veritas si era dotata di un'autonoma Procedura Acquisti PR 00, approvata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 03 marzo 2016, e successivamente aggiornata per renderla coerente con i Regolamenti di cui sopra con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 settembre 2017.

Pertanto, in seguito all'approvazione del su citato Regolamento, nelle procedure di acquisizione, l'azienda non ha più emesso i CIG (codici identificativi gara) per definire gli affidamenti pur garantendo l'applicazione dei principi sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione.

Eco-Ricicli Veritas non ha, quindi, nominato il RASA (Soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante).

Eco-Ricicli Veritas Srl ha nominato, con delibera di C.d.A. del 28 marzo 2017, la d.ssa Daniela Bellemo quale **Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza**, in seguito alle dimissioni volontarie da tale ruolo del dott. Alessio Bonetto.

4 Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione: contenuto, metodologia di analisi dei rischi utilizzata e finalità

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) che aggiorna il Piano 2017-2019, ha natura programmatica e rappresenta lo strumento attraverso il quale ECO-RICICLI VERITAS descrive le principali misure da adottare nel triennio 2018-2020, con revisione annuale, di prevenzione del fenomeno corruttivo e di lotta alla corruzione sia attiva che passiva.

Il Piano, come indicato in precedenza, è stato adottato in coerenza alle disposizioni di cui all'art 1 comma 9 della Legge 190/2012, per quanto compatibili ed applicabili, con la finalità di perseguire i seguenti obiettivi strategici:

- ❑ Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- ❑ Aumentare la capacità di individuare casi di corruzione;
- ❑ Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Essendo il Piano uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso a riferimento ha un'accezione ampia e pertanto deve essere inteso in senso lato, comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati (cfr. circolare n. 1/2013 del D.F.P.).

Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e, sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ferma restando come detto l'applicabilità delle disposizioni del d.lgs. 231 del 2001 con riferimento ai soli

reati in essa previsti c.d. “reati presupposto” ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Nel caso di Eco-Ricicli Veritas il presente Piano si integra con il Modello di Organizzazione e Gestione redatto ai sensi del D.Lgs. 231/01 (di seguito denominato anche Modello).

Nel Modello infatti si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'aver esaminato l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di “possibile esposizione” al fenomeno corruttivo. Ciò avviene ricostruendo il sistema dei processi organizzativi, con particolare attenzione alla struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione.

Questo implica una valutazione probabilistica di tale rischiosità e l'adozione di un sistema di gestione del rischio medesimo.

Eco-Ricicli Veritas, allo scopo di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle proprie attività, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un sistema di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della società e di tutti coloro che operano in nome e per conto di essa o sotto la sua direzione e vigilanza, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissioni di reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Nel corso dell'anno 2017 si è proceduto all'aggiornamento di alcuni documenti e regolamenti che costituiscono parte del “MOG” e quindi anche del presente PTPC, rimandando per quanto occorra alle specifiche sezioni del presente documento.

In generale il Consiglio di Amministrazione, nelle date sotto riportate, ha fatto propri i seguenti documenti aggiornati alla data di approvazione:

❑ CODICE ETICO	11/09/2015
❑ CODICE DISCIPLINARE GRUPPO VERITAS	16/04/2015
❑ POLITICA AZIENDALE	14/11/2014
❑ MOD 231	27/09/2016
❑ PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	27/09/2016

- | | |
|---|------------|
| □ PIANO PER LA TRASPARENZA | 27/09/2016 |
| □ REGOLAMENTO ODV | 03/11/2016 |
| □ MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE | 15/05/2013 |
| □ ELENCO DEI PROCESSI AZIENDALI | 02/01/2017 |

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre nelle date sotto riportate, ha fatto propri i seguenti Regolamenti aggiornati alla data di approvazione:

- | | |
|--|------------|
| □ REGOLAMENTO PER I SETTORI AZIENDALI E SOCIETÀ NON TENUTE A RISPETTARE LE NORME SULL'EVIDENZA PUBBLICA NEGLI APPALTI - REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI DI GRUPPO | 18/05/2016 |
| □ REGOLAMENTO SETTORI AZIENDALI E SOCIETÀ TENUTE A RISPETTARE LE NORME SULL'EVIDENZA PUBBLICA NEGLI APPALTI - REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI DI GRUPPO | 18/05/2016 |
| □ REGOLAMENTO DEL PERSONALE - GRUPPO VERITAS | 18/02/2016 |
| □ REGOLAMENTO INTERNO IN MATERIA DI ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 18/02/2016 |
| □ REGOLAMENTO DI AUDIT | 17/03/2016 |
| □ REGOLAMENTO GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI AI SENSI DEL D. L.GS 196/2003 (PRIVACY) | 13/07/2016 |
| □ REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONFERIMENTO DI INCARICHI | 17/10/2014 |
| □ REGOLAMENTO INTERNO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO VERITAS SPA | 22/02/2016 |
| □ REGOLAMENTO TRASFERTE E RIMBORSI SPESE | 22/11/2012 |
| □ REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PICCOLI PRESTITI AI DIPENDENTI | 20/12/2012 |

Nel corso triennio 2018-2020 si procederà inoltre all'aggiornamento del MOG e del documento di analisi dei rischi di cui al D.lgs. 213/2001, in relazione anche ai processi della Società, di cui il presente Piano costituisce integrazione ed al quale ci si riporta, già in gran parte predisposto durante gli audit svolti nel 2017.

Il Piano di Prevenzione della Corruzione deve rispondere in particolare alle seguenti esigenze:

- 1) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;

- 2) prevedere per le attività di cui al punto 1) misure, anche trasversali, idonee a prevenire il rischio di corruzione; inclusi meccanismi di formazione attuazione e controllo delle decisioni;
- 3) elaborare un sistema di controllo e monitoraggio delle attività di cui al punto 1) coerente con il sistema di controllo interno;
- 4) contemplare obblighi di informazione e di formazione a diversi livelli nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni direttive e comunque nei confronti di tutto il personale addetto alle aree di attività con un più alto rischio corruzione;
- 5) prevedere obblighi di informazione/formazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- 6) monitorare l'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla normativa;
- 7) individuare forme di sensibilizzazione in materia di corruzione anche nei rapporti con cittadini ed i soggetti esterni;
- 8) individuare modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

L'attività di prevenzione della corruzione, ai sensi della legge 190/2012, si articola in particolare nei seguenti adempimenti:

- ❑ nomina del Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- ❑ individuazione delle aree strumentali alle aree a rischio già individuate dal Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001, che possono facilitare il manifestarsi di comportamenti corruttivi;
- ❑ aggiornamento dei procedimenti e delle procedure specifiche già esistenti per implementare le azioni di prevenzione e controllo e per diminuire i fattori di rischio;
- ❑ aggiornamento costante del Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs 231/2001 e del PTPC con l'evoluzione normativa e della struttura organizzativa interna;
- ❑ diffusione e conoscenza del codice etico;
- ❑ predisposizione ed esecuzione delle attività di monitoraggio, con previsione di specifici meccanismi di audit così come definito nel Regolamento di Audit;
- ❑ definizione dei flussi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza e verso il Responsabile per la prevenzione della corruzione e dei rapporti tra questi due soggetti;
- ❑ predisposizione, pianificazione ed erogazione delle attività di formazione in materia di anticorruzione.

Il PTPC, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, è adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il PTPC, come raccomandato da ANAC, deve fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

Il PNA raccomanda una metodologia di gestione del rischio ispirata ai principi e alle linee guida UNI ISO 31000:2010 rispetto alla quale sono possibili adattamenti, adeguatamente evidenziati, in ragione delle caratteristiche proprie della struttura in cui si applica.

ANAC nella determinazione n. 12 del 2015 fornisce delle indicazioni metodologiche finalizzate al miglioramento del processo di gestione del rischio di corruzione che riguardano, in sintesi:

- a) **l'analisi del contesto esterno ed interno**, da rendere effettiva e da migliorare;
- b) **la mappatura dei processi**, da effettuarsi su tutta l'attività svolta dall'amministrazione o ente non solamente con riferimento alle cd. "aree obbligatorie" ma anche a tutte le altre aree di rischio;
- c) **la valutazione del rischio**, in cui è necessario tenere conto delle cause degli eventi rischiosi;
- d) **il trattamento del rischio**, che deve consistere in misure concrete, sostenibili e verificabili.

Il Piano si integra con il Modello di Organizzazione e Gestione redatto ai sensi del d.lgs. 231/01 (di seguito denominato anche Modello).

Nel Modello infatti si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'aver esaminato l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo. Ciò avviene ricostruendo il sistema dei processi organizzativi, con particolare attenzione alla struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione.

Questo implica una valutazione probabilistica di tale rischiosità e l'adozione di un sistema di gestione del rischio medesimo.

5 ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

Il PNA attuale raccomanda una metodologia di gestione del rischio ispirata ai principi e alle linee guida UNI ISO 31000:2010 rispetto alla quale sono possibili adattamenti, adeguatamente evidenziati, in ragione delle caratteristiche proprie della struttura in cui si applica. ANAC, nella determinazione n. 12 del 2015, fornisce delle indicazioni metodologiche finalizzate al miglioramento del processo di gestione del rischio di corruzione che riguardano, in sintesi:

- a) **l'analisi del contesto esterno ed interno**, da rendere effettiva e da migliorare;
- b) **la mappatura dei processi**, da effettuarsi su tutta l'attività svolta dall'amministrazione o ente non solamente con riferimento alle cd. "aree obbligatorie" ma anche a tutte le altre aree di rischio;
- c) **la valutazione del rischio**, in cui è necessario tenere conto delle cause degli eventi rischiosi;
- d) **il trattamento del rischio**, che deve consistere in misure concrete, sostenibili e verificabili.

Il Piano triennale della prevenzione della corruzione 2018-2020, si integra con i principi e le metodologie già introdotte ed utilizzate con il MOG.

Nel corso del 2017 sono state revisionate le modalità di analisi del rischio, in seguito ad una approfondita verifica svoltasi nel corso degli audit condotti dal Team di audit.

5.1 Analisi del contesto

La definizione ed analisi nell'ambito della gestione del rischio di corruzione, del contesto interno ed esterno nel quale la società opera, così come stabilito dalla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, delibera 831 del 3/8/2016 e dalle norme UNI ISO 31000/2010, assume un ruolo di particolare rilevanza contribuendo alla conoscenza dell'ambito nel quale individuare i parametri da considerare nel processo di gestione del rischio. Il sistema di gestione del rischio utilizzato nel PTPC è già adottato dalla società con il MOG con il quale si integra, pur **nel complesso ed incerto quadro normativo ed interpretativo già descritto**.

Nel 2016 sono state predisposte le nuove norme ISO 37001-2016 che forniscono delle linee guida per implementare azioni di prevenzione alla corruzione nei sistemi gestionali.

Tali norme definiscono in particolare per quanto quivi d'interesse il contesto dell'organizzazione al punto 4) ed in particolare al punto 4.1, di seguito riportato.

“L'organizzazione deve determinare gli elementi esterni e interni rilevanti per le sue finalità e che influenzano la propria capacità di raggiungere gli obiettivi del proprio sistema di gestione per la prevenzione della corruzione. Tali elementi comprendono, senza limitazione, i seguenti fattori:

- a) le dimensioni, la struttura e l'autorità decisionale delegata dell'organizzazione;*
- b) i luoghi e i settori in cui l'organizzazione opera o prevede di operare;*
- c) la natura, l'entità e la complessità delle attività e delle operazioni dell'organizzazione;*
- d) il modello commerciale dell'organizzazione;*
- e) gli enti su cui l'organizzazione esercita il controllo e gli enti che esercitano il controllo sull'organizzazione;*
- f) i soci in affari dell'organizzazione;*
- g) la natura e l'entità delle interazioni con i pubblici ufficiali;*
- h) gli obblighi e gli adempimenti di legge, normativi, contrattuali e professionali applicabili”.*

Nel triennio 2018-2020 si provvederà alla disamina delle suddette disposizioni ai fini dell'eventuale valutazione sulla necessità di adeguamento alle nuove norme ISO 37001-2016.

5.2 Analisi del contesto esterno

Il Contesto esterno è l'ambiente esterno nel quale la società opera nel conseguimento dei propri obiettivi, e nel quale si distinguono gli elementi rilevanti che influenzano la capacità della Società di conseguire i propri obiettivi nello specifico in materia della prevenzione della corruzione.

La analisi e la comprensione di detto contesto, evidenzia le caratteristiche dell'ambiente, con riferimento ad elementi culturali criminologici, sociali ed economici nel territorio di interesse della società, gli elementi significativi che hanno un impatto sulla organizzazione; le possibili relazioni ed influenze rispetto i portatori di interesse esterni.

Eco-Ricicli Venezia Srl è società controllata da emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ed Ente di Interesse Pubblico, pertanto è soggetta alle eventuali disposizioni ed ai controlli degli Organi e delle Autorità preposte, per quanto applicabile alle controllate.

Nella fattispecie ai fini della analisi del contesto sono state prese in considerazione, già nel precedente PTPC, le informazioni ed i dati rappresentati nelle seguenti fonti (atti e Relazioni), aggiornate per quanto risulta attualmente disponibili e di seguito indicate:

- La relazione presentata dal Ministro dell'Interno sull'attività delle forze di polizia sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata trasmessa alla Presidenza del Consiglio di Ministri già in data 11 febbraio 2016 e da ultimo il 4 gennaio 2017 che offrono un quadro generale con riferimento rispettivamente all'anno 2014 e 2015;
- Prefettura di Venezia - 16. Febbraio 2016 - elementi di valutazione ed analisi del contesto territoriale della provincia, per consentire agli Enti Locali l'aggiornamento dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, conformemente alle indicazioni integrative fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;
- Le mafie liquide in Veneto - Forme e metamorfosi della criminalità organizzata nell'economia regionale, maggio 2016, Il Quaderno di Ricerca a cura di Unioncamere-Veneto;
- Doc. XXIII – N. 17 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati – Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari – camera dei deputati XVII LEGISLATURA – approvato il 23 giugno 2016;
- Doc. XXIII – N. 32 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle Attività Illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati – Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari –XVII LEGISLATURA – del 20 dicembre 2017;
- Relazione della Direzione Investigativa Antimafia, relativa al primo e secondo semestre 2016, sui processi criminali in atto dalle mafie, gli effetti sul tessuto sociale, economico e produttivo nazionale e internazionale del 2017;

- La Relazione presentata dal Ministero dell'Interno alla Camera dei deputati il 12 luglio 2016 relativa al secondo semestre 2015 nonché al primo semestre 2016 sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia;
- Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo del 12 aprile 2017;
- Il Rapporto "Mafie e criminalità in Veneto", a cura di Unioncamere Veneto, febbraio 2015;
- Il Rapporto annuale 2016 Unioncamere Veneto sulla situazione economica del Veneto;
- L'intervento del Presidente della Corte di Appello di Venezia del 30 gennaio 2016 alla inaugurazione dell'Anno giudiziario;
- L'intervento del Presidente della Corte di Appello di Venezia del 28 gennaio 2017 nell'Assemblea Generale della Corte d'Appello.

Nell'ambito del contesto esterno, si sono considerate sulla base delle fonti citate le informazioni ed i dati relativi a fattori e circostanze che in relazione alle attività ed ai servizi svolti dalla società nell'ambito della propria organizzazione e deputazione e nei rapporti con i portatori di interessi esterni, possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno, nell'ambito del territorio ove essa opera.

Si è preso quindi in considerazione Il territorio della Regione Veneto ed in particolare delle Province di Venezia e Treviso.

Il Veneto è geograficamente collocato in prossimità di aree di confine interessate da cospicui flussi migratori. Inoltre, gli importanti snodi, quali il porto di Venezia-Marghera, l'aeroporto internazionale di Venezia-Tessera "Marco Polo", si prestano anche alla commissione di reati a carattere transnazionale (traffici di droga, di tabacchi lavorati esteri, di rifiuti, tratta di esseri umani, transito di merce contraffatta). È, altresì, interessata da attività delinquenziali di natura predatoria (furti e rapine perpetrate in danno di istituti di credito, uffici postali, esercizi commerciali ed abitazioni), peraltro favorite dal diffuso benessere economico. Il territorio, considerata l'elevata propensione imprenditoriale e la sua posizione geografica, catalizza gli interessi della criminalità organizzata, sia autoctona che straniera, anche ai fini del riciclaggio e del reinvestimento in attività economiche dei profitti illeciti realizzati.

Per quanto riguarda la Provincia di Venezia, le attività di polizia hanno, consentito di documentare la presenza di soggetti riconducibili a organizzazioni criminali siciliane, calabresi e campane.

Nella Regione emerge, in particolare la perpetrazione di reati nel settore della pubblica amministrazione quali truffe finalizzate all'evasione delle imposte, indebita concessione di erogazioni pubbliche, abuso d'ufficio, turbata libertà degli incanti e bancarotta fraudolenta.

Come emerge dalla relazione presentata dal Ministro dell'Interno sull'attività delle forze di polizia sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata del 4 gennaio 2017 citata la Regione Veneto è, inoltre, interessata dalla presenza di soggetti, collegati, in alcuni casi, alle note consorterie mafiose, responsabili di delitti economico-finanziari. A loro sono riconducibili una serie di gravi reati quali turbativa d'asta, truffa aggravata nei confronti dello stato, riciclaggio di denaro proveniente da plurimi reati tributari, usura, corruzione e reati fallimentari, societari e tributari.

In particolare nell'ambito della provincia di Venezia nella zona del "sandonatese" (San Donà di Piave, Portogruaro, Caorle, Bibione, Jesolo, Eraclea) attività investigative hanno evidenziato l'esistenza di interessi criminali di soggetti campani, a vario titolo legati alla criminalità organizzata.

La prosperità economica del territorio ha attratto, nel tempo, gli interessi della criminalità organizzata anche ai fini del riciclaggio e del reinvestimento in attività economiche dei profitti illeciti.

E' stata registrata l'operatività sul territorio di elementi riconducibili a soggetti calabresi responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Ci si riporta inoltre, per quanto occorra, non disponendosi ad oggi di documenti ed informazione più aggiornati da parte della Prefettura di Venezia, a quanto emerso nella riunione tenutasi in Prefettura da ultimo in data 16 febbraio 2016, relativamente agli elementi di valutazione ed analisi del contesto territoriale della provincia, forniti per consentire agli Enti Locali l'aggiornamento dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, conformemente alle indicazioni integrative fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, dove è stato evidenziato come l'ambito dei contratti pubblici costituisca una delle aree più esposte non solo ai tentativi di infiltrazione delle mafie, ma anche alle interferenze e pressioni dei comitati d'affari e della criminalità comune. In tale contesto, è stata rimarcata l'importanza del Protocollo d'intesa, sottoscritto in data 7 settembre 2015, tra le Prefetture del Veneto, la Regione Veneto, UPI e ANCI, il cui ambito operativo è stato ampliato oltre il tradizionale campo delle infiltrazioni mafiose, per farne un mezzo di prevenzione di portata più generale, capace di interporre efficaci barriere contro le interferenze illecite nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Sono state introdotte, infatti, accanto alle tradizionali clausole antimafia, delle pattuizioni tese a rafforzare gli impegni alla trasparenza e alla legalità, pure in ambiti non strettamente riconducibili ai rischi di aggressione da parte del crimine organizzato. Nello specifico, sono state previste apposite clausole volte a riconoscere alla Stazione appaltante la potestà di azionare la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 C.C., ogni qualvolta l'impresa non dia comunicazione del tentativo di concussione subito, risultante da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio nei confronti dell'amministratore pubblico responsabile dell'aggiudicazione, nonché la possibilità per la Stazione

appaltante di attivare lo strumento risolutorio in tutti i casi in cui, da evidenze giudiziarie consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria. E' stata evidenziata altresì l'esigenza che gli Enti Locali assicurino il costante monitoraggio di tale fenomeno, a difesa dell'economia legale e della trasparenza dell'azione amministrativa, atteso che l'attività criminosa spesso si nasconde dietro appalti regolari sotto il profilo formale, oggetto di ripetute e continue variazioni in corso d'opera, che potrebbero essere sintomatici della sussistenza di concrete situazioni di illecità. Particolarmente significativi sono stati i contributi offerti dal Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti del Veneto, che ha sottolineato l'importanza di assicurare, in un'ottica di collaborazione preventiva, la circolarità continua e tempestiva del flusso informativo tra gli Enti Locali e la Procura, allo scopo di contrastare sul nascere eventuali episodi di corruzione, che danneggiano gravemente le risorse della collettività. Anche il Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ha evidenziato che i fenomeni corruttivi, oltre a destare grande allarme e preoccupazione, costituiscono un freno all'economia del Paese, significando la necessità di garantire una maggiore trasparenza e semplificazione delle procedure, un costante monitoraggio dei settori ritenuti più a rischio, la rotazione degli incarichi dirigenziali, facendo attenzione a quelle possibili situazioni di incompatibilità, cui verrebbero a trovarsi i funzionari posti a capo di tali uffici, anche se non rientranti nei casi previsti dalle specifiche disposizioni normative, l'adozione poi di misure organizzative tali da garantire una maggiore condivisione e corresponsabilità delle scelte, da assumere con il coinvolgimento di più dirigenti per evitare accentramenti di potere in capo ad un solo soggetto.

Dalla lettura del Doc. XXIII – N. 32 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati – Bollettino delle Giunte e Delle Commissioni Parlamentari – camera dei deputati - XVII LEGISLATURA – del 20 dicembre 2017, fermo restando quanto già evidenziato nel precedente PTPC relativamente alla analoga Commissione Parlamentare del 23.06.2013, al quale ci si riporta, emerge, una approfondita analisi della situazione del ciclo dei rifiuti a Roma e nel Lazio; più in generale da tale documento si rileva l'interesse della criminalità organizzata nella gestione dei rifiuti e la relativa difficoltà nell'operare in questo segmento di mercato.

Si evidenzia, che *il Presidente di Eco-Ricicli Veritas è stato audito dalla Commissione – in data 19 aprile 2017 – in rappresentanza di Utilitalia (Federazione nazionale delle aziende di igiene urbana e servizi pubblici) nella sua qualità di Presidente della Commissione Raccolta Differenziata e Riciclo.*

Come emerge dal discorso inaugurale dell'anno 2017 del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia quanto ai delitti contro la Pubblica amministrazione, rispetto a quanto rappresentato nella relazione dell'anno precedente, "Nel settore penale le notizie di reato relative al registro noti pervenute a tutte le Procure del distretto, compresi i reati del giudice di pace

ed esclusa la Procura per i minorenni, sono state 93.745 (84.708 l'anno precedente), delle quali il 73% (68.781) a carico di persone note - sezione ordinaria. Presso i Tribunali le iscrizioni totali sono aumentate (+16,11% circa), laddove nello scorso periodo si era registrata una diminuzione del 3,1% circa. Sono aumentati i procedimenti di dibattimento monocratico (da 14.379 a 15.634), così come sono leggermente aumentati i procedimenti di dibattimento collegiale (da 588 a 597: +1,53%). Le definizioni per il collegiale sono aumentate: da 548 (nel 2015) a 558 (nel 2016) (+1,82%) così come sono aumentate da 13.886 (nel 2015) a 15.128 (nel 2016) (+8,94%) per il monocratico. I procedimenti iscritti in Assise sono passati da 5 a 3 e le definizioni da 5 a 2." In particolare presso il Tribunale di Verona, "viene rilevato un incremento della sopravvenienza dei delitti contro la pubblica amministrazione a seguito delle più penetranti indagini in materia".

Si ricorda inoltre, come già evidenziato nel precedente PTPC; quanto segnalato dalla Procura della Repubblica di Venezia circa alcuni procedimenti per reati di corruzione emersi in passato ("MOSE"). Inoltre nella relazione annuale della Direzione Nazionale Antimafia ed antiterrorismo del 12.04.2017 viene rilevata che "la criminalità di origine italiana si orienta con frequenza, nell'ambito dei reati di competenza distrettuale, nel traffico illecito di rifiuti, che spesso presenta, però, una logica del tutto interna legata al profitto imprenditoriale ricavabile dalla gestione abusiva del traffico, senza apparire necessariamente legato alla criminalità organizzata tipica del sud dell'Italia. Esiste, peraltro, la presenza in Veneto di gruppi criminosi originari del Sud Italia, il cui insediamento è principalmente legato a motivi economici di investimento dei profitti o di procacciamento di affari, anche attraverso l'infiltrazione nel sistema dell'aggiudicazione degli appalti pubblici".

Nella medesima viene evidenziato inoltre che "Nei settori degli appalti pubblici, della cantieristica navale, delle società di intermediazione finanziaria, dell'edilizia, rifiuti, grande distribuzione, intermediazione di manodopera, permangono segnali della presenza di elementi interessati al reinvestimento di capitali illeciti, provento di attività illegali spesso perpetrate in altre regioni".

Da quanto sopra emerge la particolare delicatezza di alcune attività nell'ambito delle quali la società opera e segnatamente nei servizi di trattamento dei rifiuti riciclabili.

Ci si riserva un aggiornamento della analisi sulla base di eventuali più recenti fonti ed in particolare di eventuali ulteriori elementi e fattori.

Dalla stampa locale si apprende che anche nel 2017 si sono verificati numerosi incendi di impianti di impianti di trattamento dei rifiuti, superando per numerosità gli incendi avvenuti nel corso del 2016.

Ci si riserva un aggiornamento dell'analisi sulla base di eventuali più recenti fonti ed in particolare di eventuali elementi e fattori che potranno essere forniti dalla Prefettura territorialmente competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 co. 6 della L. 190/2012.

Dalla lettura del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali del Veneto si individuano gli indirizzi e le previsioni in materia di impiantistica di avvio a recupero dei rifiuti e di smaltimento.

Si evidenzia che la Legge di Bilancio 2018 ha attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti, l'Aeegsi diventa quindi ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

L'Aeegsi diventa quindi **ARERA**, *Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente*.

L'ARERA svolgerà le **funzioni di regolazione e controllo**, in particolare in materia di:

- emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
- definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
- diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;
- definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
- formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati.

Ai sensi dell'art. 4 della LRV 52/2012 ai Consigli di Bacino spettano le funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Bacino di rispettiva competenza, subentrando alle funzioni già di competenza delle Autorità di Ambito.

Si evidenzia in particolare che Eco-Ricicli opera con il Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai), che è l'organizzazione che per legge si occupa di recuperare e riciclare i rifiuti di imballaggio, e con i relativi Consorzi di filiera, ove occorra, che si occupano del riciclo dei sei materiali di imballaggio: RICREA (Consorzio nazionale Riciclo e Recupero Acciaio), Cial (Consorzio imballaggi alluminio), Comieco (Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica), Corepla (Consorzio nazionale per il raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti e di imballaggi di plastica), Rilegno (Consorzio nazionale per la raccolta il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno), Coreve (Consorzio Recupero Vetro).

Le relazioni con i consorzi di filiera derivano dall'accordo Quadro ANCI-CONAI che è lo strumento, previsto già dal Decreto Ronchi del 1997 e poi dal D.Lgs 152/06, attraverso il quale il sistema consortile garantisce ai Comuni italiani la copertura dei maggiori oneri sostenuti per fare le raccolte differenziate dei rifiuti di imballaggi.

Il finanziamento di tali sistemi collettivi avviene attraverso il versamento da parte dei vari soggetti coinvolti nella filiera di un contributo ambientale (CAC).

I consorzi di filiera, attraverso le convenzioni previste dall'accordo quadro ANCI-CONAI, garantiscono il ritiro di tutti i rifiuti di imballaggio loro conferiti tramite la convenzione.

I comuni possono comunque stipulare tale convenzione, non c'è l'obbligo della sottoscrizione.

L'accordo e le convenzioni prevedono, infatti, espressamente la possibilità per i comuni di rivolgersi ad altri operatori e di recedere dalle convenzioni stesse in presenza di corrispettivi di ritiro più economici e più vantaggiosi nel mercato delle materie prime seconde.

I Consorzi di filiera ritirano i rifiuti di imballaggio da raccolta differenziata, ai sensi dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI presso delle "Piattaforme di selezione", cioè impianti nei quali gli operatori suddividono i materiali afferenti ai diversi consorzi ed eliminano il materiale improprio (impurità).

L'esistenza di piattaforme di selezione, come Eco-Ricicli, consente il recupero e la valorizzazione anche dei materiali provenienti da raccolte differenziate di qualità minore, ad esempio a causa delle difficoltà di raccolta (esempio tipico per le peculiarità della città d'acqua di Venezia) o per

altre ragioni, evitando che le raccolte che non raggiungono gli standard imposti siano scartate e divengano rifiuti, con grave danno sia ambientale che economico.

Il sistema impiantistico a valle della raccolta differenziata è, altresì, fondamentale per la sua capacità di gestire – tramite opportuni stoccaggi – le irregolarità di flusso nell’andamento della raccolta. Evitando che la raccolta dei rifiuti debba essere interrotta quando si verificano problemi agli impianti a valle. Ad esempio il Co.re.ve, con comunicato stampa del 1.1.2017 ha informato che *“sta per entrare in crisi la raccolta differenziata del vetro in 788 Comuni del Centro-Sud, tra i quali Roma Capitale, Napoli e altri dieci capoluoghi, per un totale di 10,3 milioni di abitanti coinvolti. ... La situazione si è creata per la concomitanza di tre fattori. Per un aumento straordinario dei consumi durante il periodo estivo dovuto ad una stagione particolarmente calda e ad un afflusso turistico che in molte regioni del Sud ha registrato incrementi del 25% rispetto allo scorso anno. Per un incremento notevole delle quantità di vetro conferite dai cittadini del Centro-Sud, rispetto agli anni precedenti: ad ottobre a Roma la raccolta del vetro è cresciuta del 10.1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, a Napoli del 13,4%, nell’intero Lazio del 12,3%, in Basilicata + 46,1%, in Calabria + 22,9%, in Campania +10%, in Puglia 12,3%. Per il mancato tempestivo riconoscimento da parte del Settore Ambiente della Provincia di Frosinone di una semplice variazione del regime di esercizio dell’impianto Vetreco ampiamente nei limiti del quantitativo già autorizzato”*.

Il territorio della provincia di Venezia – in forza della sua elevata vocazione turistica – è da sempre caratterizzato per una forte variabilità di flussi nella raccolta dei rifiuti. L’azione di Eco-Ricicli, consente di ammortizzare le oscillazioni e di consentire la raccolta per tutto l’anno. Evitando le crisi come quelle che hanno recentemente interessato il centro sud del Paese.

Si evidenzia, inoltre, un provvedimento varato dal governo di Pechino che vieta l’importazione di scarti di plastica e affini. e dalla stampa emerge comunque una situazione di criticità dell’intero sistema.

Per quanto sopra il contesto esterno è altresì caratterizzato dagli stakeholder di Eco-Ricicli Veritas come di seguito identificati per attività omogenea:

- Soci pubblici;
- Soci privati;
- Principali clienti italiani ed eventualmente esteri (p.e. clienti con contratti attivi per il conferimento dei rifiuti da selezionare);
- Principali fornitori italiani ed eventualmente esteri (p.e. fornitori con contratti passivi per smaltimento rifiuti dei sovvalli e/o avvio a riciclaggio dei rifiuti intermediati);
- Consorzi di Filiera (Rilegno, Coreve, Cial, Corepla);

- Enti di controllo (Enti locali, Autorità di Bacino Venezia Ambiente; Città Metropolitana di Venezia; Regione Veneto, Ministeri, Ministeri esteri);
- NAS; NOE; ASL; Guardia di Finanza, ARPAV, ANAC,.....;
- Enti di certificazione;
- Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- Istituiti di Credito.

In merito alle attività di gestione di rifiuti transfrontalieri la società opera con stati ed enti di controllo esteri.

Quanto al contesto esterno si ritiene comunque opportuno un accenno alle possibili evoluzioni dello stesso anche in considerazione dei mutati scenari normativi economici e politici nell'ambito in particolare dei servizi pubblici locali.

5.3 Analisi del contesto interno

Il contesto interno è l'ambiente interno nel quale la società opera nel conseguimento dei propri obiettivi.

L'analisi del contesto interno verte sugli aspetti legati alla organizzazione e alla gestione operativa a livello di complessità della Società ed in particolare coinvolge i seguenti fattori la governance – organi di indirizzo, struttura organizzativa, i ruoli e le responsabilità, le politiche, strategie, obiettivi, risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie, qualità e quantità del personale, cultura organizzativa con particolare riferimento alla cultura dell'Etica, sistemi e flussi informativi e processi decisionali (sia formali che informali) relazioni interne ed esterne.

Parte del contesto interno è già stato illustrato nei paragrafi 1.3 “La Società - i soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione e controllo della corruzione e ruoli nella strategia di prevenzione”.

La società al momento risulta controllata da Veritas Spa.

L'organo di indirizzo e governo è il Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri designati dall'Assemblea dei Soci, tra i quali è nominato il Presidente.

La società ha nominato un Amministratore Delegato con poteri e deleghe gestionali.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri dei quali uno con funzioni di Presidente.

La società si è dotata del MOG ex D.lgs. 231/2001 ed ha nominato l'Organismo di Vigilanza composto da due membri dei quali uno con funzioni di Presidente, il MOG è in revisione.

La Società di revisione è la Ernst & Young S.p.A.

La società ha nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

L'azienda al 01.01.2018 conta 134 dipendenti, si devono poi sommare 3 distaccati da Veritas in Eco-Ricicli Veritas, oltre a 2 distaccati da Eco-Ricicli Veritas a Veritas.

L'assetto organizzativo di macrostruttura e struttura di ECO-RICICLI VERITAS S.r.l. è pubblicato nel sito internet della società, nella sezione "Società Trasparente" ed al 01.01.2018:

Eco-Ricicli Veritas si avvale, per alcune funzioni specialistiche, delle strutture della Capo Gruppo Veritas, regolate tramite un contratto di service che affida tra l'altro:

- Approvvigionamenti;
- Assistenza legale;
- Gestione Sistemi Qualità e Ambiente;
- Amministrazione del Personale/Gestione Risorse Umane/Contenzioso lavoro e Disciplina;
- Gestione servizi assicurativi;
- Servizi di espurgo pozzi, derattizzazione, cleaning uffici, piccole manutenzioni civili, ecc...;
- Conformità al D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.;
- DPS - Conformità al D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- Sorveglianza Sanitaria;
- Sistemi Informativi - Infrastrutture Tecnologiche.

Tale affidamento comporta, ai fini della prevenzione della corruzione, un'ampia attività di controllo diretto, da parte di Veritas Spa, delle attività svolte da Eco-Ricicli Veritas Srl e garantisce il rispetto delle procedure di gruppo adottate da entrambe le società, fermo restando che la responsabilità delle attività eseguite in service sono della società.

La società per quanto riguarda la specializzazione del personale applica programmi di formazione generale e specifica e mirati per settori oltre a quelli già istituiti ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008;

Quanto alla cultura organizzativa, con particolare riferimento alla dimensione etica, come detto la società si è dotata da tempo del MOG ex D.lgs. 231/2001 e con il sistema di controllo interno attua

programmi di formazione sul codice Etico e sulla prevenzione alla corruzione; tale formazione è stata erogata nell'anno 2016, nel 2017 e seguenti sarà richiamata con interventi formativi di varia natura.

Le politiche, le strategie, gli obiettivi, della società e del gruppo sono descritti nei documenti fondamentali e strategici, quali i Bilanci, i Piani di Sviluppo Strategico Industriale, i Budget economici, le strutture organizzative e della sicurezza, approvati dal Consiglio di Amministrazione e dalla Assemblea dei Soci, nell'ambito comunque della disciplina normativa applicabile alla società.

La società si è dotata inoltre di regolamenti e procedure approvati dagli organi competenti, in coerenza con il sistema di controllo interno, il MOG ed il sistema di qualità, indicati quasi integralmente anche nel sito della società www.Eco-Ricicli.it – sezione Trasparenza – sottosezione Altri contenuti e regolamenti.

I flussi informativi interni ed esterni sono gestiti dalla società attraverso un sistema di protocollazione informatico (IRIDE) che produce una registrazione non alterabile, e di distribuzione della documentazione cartacea ed informatica, nel rispetto della struttura organizzativa vigente.

I flussi di informazione sono assicurati internamente anche da periodici incontri con i Dirigenti e con quadri e funzionari aziendali.

Eco-Ricicli ha convenzioni con Rilegno , Coreve, Ricrea, Corepla. Le convenzioni stipulate con i consorzi di filiera derivano dagli accordi nazionali ANCI-CONAI.

Infatti, di norma il materiale trattato presso gli impianti di Ecoricicli ha le seguenti destinazioni:

- VETRO: impianto di produzione Vetro pronto al Forno “ECOPATE’ srl” e successiva vendita alle vetrerie convenzionate COREVE.
- PLASTICA: piattaforme COREPLA per seconda selezione (separazione per tipologia plastica) e avvio ai produttori di granulato. Le cassette CONIP (cassette ortofrutta) sono avviate in processo di recupero dedicato.
- METALLI FERROSI: cessione a Metalrecycling Venice Srl, la quale è piattaforma per RICREA (o al mercato per la parte di metalli misti) che una volta preparati li avvia in fonderia.
- METALLI NON FERROSI (Alluminio): cessione a CIAL o a libero mercato per la produzione di materiale per fonderia.
- SOVVALLI: trattamento e produzione di CSS, presso gli impianti ECOPROGETTO o altri partners commerciali.

Il collocamento di frazioni sul mercato, al di fuori delle convenzioni con i consorzi, comporta una contrattazione di vendita dei materiali a carattere prettamente commerciale e pertanto

discrezionale. Tale attività, che risulta indispensabile per migliorare l'economicità delle valorizzazioni, per ridurre i costi e per evitare i "colli di bottiglia" del sistema consorile ed i suoi deficit, per sua natura è soggetta a maggior rischio ed è quindi attentamente monitorata.

Per quanto concerne i flussi informativi con i fornitori di beni servizi ed opere - operatori economici questi sono descritti nei regolamenti e nelle procedure aziendali pubblicati nel sito internet della società ed ai sensi delle vigenti disposizioni del codice dei contratti pubblici per quanto applicabile alla società, ed opera con fornitori iscritti alla White list, che non possono più mantenere la qualifica di fornitori nel caso di perdita di tale requisito.

Il Consiglio di Amministrazione ha delegato specifici poteri gestionali all'Amministratore Delegato, il quale a sua volta ha provveduto a conferire ad un Dirigente la Direzione operativa ed a un quadro (in percorso per la Dirigenza) la Direzione Amministrativa, con deleghe afferenti specifiche attività gestionali e/o quelle connesse alla funzione ricoperta nell'ambito della struttura organizzativa, al fine di garantire la migliore gestione ed operatività di ciascuna area e per stabilire processi di controllo incrociato delle attività.

La società dispone di un sistema ERP che integra i processi di gestione degli approvvigionamenti e delle registrazioni contabili (ARCA). La gestione del core business, ovvero la valorizzazione dei rifiuti e, conseguentemente, le registrazioni ambientali che ne conseguono viene effettuata con il supporto dei software Winsm@rt e Winpes.

E' in fase di implementazione un sistema di controllo e presidio delle manutenzioni attraverso l'installazione della piattaforma InforEAM.

Si ricorda che la società non è tenuta, nella gestione degli approvvigionamenti, ad adottare le previsioni di cui al D.Lgs. 50/2016.

La società non è dotata di un programma informatizzato per la gestione del protocollo.

Per la gestione degli approvvigionamenti sopra la soglia dei 40.000,00 euro, Eco-Ricicli Veritas si può avvalere del service della Direzione Approvvigionamenti della Capo Gruppo Veritas, che utilizza anche un sistema di gestione degli approvvigionamenti on-line, per la partecipazione a gare e procedure ad evidenza pubblica telematiche (Piattaforma acquisti) ed un sistema informatizzato dell'Albo Fornitori di Veritas spa per la fornitura di beni e l'esecuzione di servizi, lavori e servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura, fermo restando la non applicabilità alla Società del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

La Società applica prevalentemente per il personale il vigente CCNL contratto vetro ed ha adottato altresì i seguenti regolamenti:

- ❑ REGOLAMENTO PER I SETTORI AZIENDALI E SOCIETÀ NON TENUTE A RISPETTARE LE NORME SULL'EVIDENZA PUBBLICA NEGLI APPALTI - REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI DI GRUPPO
- ❑ REGOLAMENTO SETTORI AZIENDALI E SOCIETÀ TENUTE A RISPETTARE LE NORME SULL'EVIDENZA PUBBLICA NEGLI APPALTI - REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI DI GRUPPO
- ❑ REGOLAMENTO DEL PERSONALE - GRUPPO VERITAS
- ❑ REGOLAMENTO INTERNO IN MATERIA DI ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
- ❑ REGOLAMENTO DI AUDIT
- ❑ REGOLAMENTO GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI AI SENSI DEL D. L.GS 196/2003 (PRIVACY)
- ❑ REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONFERIMENTO DI INCARICHI
- ❑ REGOLAMENTO INTERNO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO VERITAS SPA
- ❑ REGOLAMENTO TRASFERTE E RIMBORSI SPESE
- ❑ REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PICCOLI PRESTITI AI DIPENDENTI

È inoltre a conoscenza di:

- ❑ DIRETTIVA in materia di composizione e compensi degli organi amministrativi e di controllo delle società controllate da VERITAS S.p.A.
- ❑ Regolamento per l'attività di verifica e validazione di progetti per appalti di lavori di VERITAS S.p.A. (del cui service Approvvigionamenti si serve nell'ambito di rapporto convenzionale);
- ❑ Regolamento per l'istituzione e la gestione di un elenco operatori economici e di un sistema di qualificazione ai sensi art. 232 del Dlgs 163/06 per l'esecuzione dei lavori pubblici (del cui service Approvvigionamenti si serve nell'ambito di rapporto convenzionale);
- ❑ Regolamento per il conferimento di incarichi relativi ai lavori interni al gruppo VERITAS.

ECO-RICICLI VERITAS S.r.l. si è dotata, in particolare, di un Regolamento del personale – Gruppo Veritas, si è dotata di un Regolamento del personale – Gruppo Veritas, redatto ai sensi dell'allora D.L. 112 del 25.06.2008, convertito successivamente nella Legge 133/2008 e oggi da ritenersi conforme alle previsioni dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016.

Il Consiglio di Amministrazione, il personale dirigente, quadri e direttivi hanno compilato una specifica sottoscrizione relativa alle parti correlate.

Nel corso del 2017 il Consiglio di Amministrazione di Eco-Ricicli ha approvato la procedura per la Gestione delle risorse finanziarie, in particolare si prevede che la liquidazione dei pagamenti avvenga mediante procedura che richiede firme congiunte.

Si segnala che nel corso dell'anno 2017 è intervenuta, nel procedimento penale già iscritto al NRG 9506/14, sentenza del Tribunale penale di Venezia di applicazione della pena su richiesta ex artt 444 cpp, n. 955/17 nei confronti di un in allora dirigente di Veritas, vice presidente di Eco-RicicliVeritas, di cui la società medesima veniva a conoscenza con la notifica in data 8/07/2015 di decreto di perquisizione e sequestro della Procura della Repubblica di Venezia, nei confronti di tale soggetto e di alcuni fornitori della società, per i reati tra l'altro di cui agli artt.318, 319, 320 e 353 c.p., per fatti afferenti anni antecedenti il 2015.

Il Dirigente in questione si era immediatamente – già alla prima notizia di indagini – dimesso dalla carica di vice presidente di Eco-Ricicli Veritas.

Si segnala inoltre che nell'ambito della medesima vicenda è risultato indagato, per imputazioni circoscritte, un Dirigente di Eco-Ricicli Veritas, il quale è stato successivamente rinviato a giudizio dal G.I.P. di Venezia per il reato 353 c.2 - 326 c.1 - 81 c. 1-110 c.p. Il procedimento è attualmente in corso. In considerazione della pendenza del giudizio il Dirigente ha spontaneamente rimesso tutte le deleghe connesse alle materie d'indagine e la Società ha provveduto a sostituirlo in tutti tali incarichi.

In chiusura dell'anno 2017 ANAC ha comunicato l'intenzione di proporre al Prefetto di Venezia l'adozione di alcune delle misure straordinarie previste dall'art. 32 comma 1, lett b), e/o del sostegno e monitoraggio previste dal comma 8 della legge 114/2014 nei confronti dei contratti Eco-Ricicli Veritas srl e F.Ili Busato Autotrasporti srl e Plan Eco Srl; la Società ha tempestivamente presentato una dettagliata memoria difensiva, e chiesto di essere audita.

Il 7 giugno 2017 un incendio ha devastato il capannone per la selezione del materiale ingombrante, inaugurato solo qualche mese prima.

I fattori afferenti il contesto interno sono comunque tenuti in considerazione nell'ambito del sistema di gestione del rischio attualmente adottato dalla società nel MOG ex D.lgs. 231/2001 al quale ci si riporta, per il quale si segnala è in corso un aggiornamento come meglio precisato in altre parti del PTPC.

5.4 Finalità e metodologia di analisi del rischio

Il processo di gestione del rischio di corruzione è lo strumento finalizzato alla riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi; la pianificazione mediante l'attuazione del PTPC è il mezzo per attuare la gestione del rischio.

L'individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l'emersione delle aree nell'ambito dell'attività di Eco-Ricicli Veritas che debbono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione e di controllo interno così come definito nel "Regolamento di AUDIT" adottato dalla Capogruppo e dalle ISO 19011.

La metodologia utilizzata si raccorda con quella prevista nell'ambito del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231 del 2001 adottato dalla Capo Gruppo e da Eco-Ricicli Veritas.

Allo scopo di analizzare i rischi sono stati condotti molteplici audit specifici per Servizio (che costituiscono riferimento per l'analisi del rischio, raccolti e consultabili presso gli uffici del TEAM DI AUDIT). L'attività di verifica, condotta con metodologia proattiva, finalizzata all'eliminazione delle criticità del sistema prima che l'incidente si verifichi è basata su una metodologia di analisi di dettaglio dei processi aziendali che sono stati correlati ai reati presupposto del D.Lgs 231/01.

In particolare l'analisi inserita nel contesto esterno aziendale ed interno specifico per ogni servizio comprende una analisi di:

- Governance, struttura organizzativa, ruoli e responsabilità
- Politiche, obiettivi e strategie in atto per il loro conseguimento
- Capacità, intesa in termini di risorse e conoscenza (in particolare con analisi dei processi, sistemi strutture e tecnologie)
- Sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia procedurali che prassi)
- Relazioni interne ed esterne (con Enti, clienti, personale...)
- Regolamenti, procedure, istruzioni, disposizioni di servizio ecc...

I rischi di incorrere in reato sono analizzati con una metodologia che valuta:

- La Probabilità ovvero il giudizio di attesa verosimile che una determinata condotta si verifichi secondo i seguenti livelli:

Livello MOLTO BASSA nel caso si ritenga non verosimile che la condotta possa essere realizzata (coefficiente 1)

Livello BASSO nel caso vi sia ridotta verosimiglianza di realizzazione (coefficiente 2)

Livello MEDIO nel caso vi sia una significativa verosimiglianza di realizzazione (coefficiente 3)

Livello ALTO nel caso è verosimile attendersi manifestazione di tale condotta (coefficiente 4)

- La Gravità ovvero il giudizio sulle possibili conseguenze a livello di sanzione pecuniaria, interdittiva e di immagine dell'azienda.
Livello MOLTO BASSA nel caso l'impatto del comportamento sia assorbibile dalla gestione corrente (coefficiente 1)
Livello BASSO nel caso vi sia un danno prevalentemente economico non significativo per l'equilibrio economico - finanziario della gestione corrente. Danno di immagine contenuto e recuperabile a breve (coefficiente 2)
Livello MEDIO nel caso vi sia un significativo danno economico in grado di compromettere l'equilibrio economico finanziario e danno d'immagine difficilmente recuperabile anche nel medio termine. Violazione dei diritti fondamentali della persona (coefficiente 3)
Livello ALTO nel caso vi sia oltre al danno economico e d'immagine anche l'applicazione di sanzioni interdittive in grado di mettere in pericolo la continuità delle attività dell'Ente. Violazioni intollerabili dei diritti fondamentali della persona (coefficiente 4)

Si riporta di seguito la formula utilizzata:

Livello di rischio PXG =

- **molto basso** (valore da 1 a 3)
 - **basso** (valore da 4 a 8)
 - **medio** (valore da 9 a 11)
 - **alto** (valore da 12 a 16)
-
- ACCETTABILE se $1 \leq \text{livello di rischio} \leq 8$
 - NON ACCETTABILE ≥ 9
 - VALUTAZIONE FINALE
 - Necessità di ulteriori analisi rispetto a quella già effettuata
 - Mantenimento unicamente della situazione di controlli esistente
 - Integrazione dei controlli esistenti con altre specifiche mitigazioni (regolamenti, procedure,..)

La mappatura in corso di implementazione permette di

- identificare i titolari del rischio che detengono la responsabilità e che hanno l'autorità per gestire i rischi
- identificare le persone coinvolte nei vari processi di identificazione del rischio e di gestione dello stesso

La mappatura viene eseguita in sede di verifica periodica annuale dal Team di audit ed è frutto delle attività del team, della Direzione e della funzione coinvolta oggetto della verifica nonché altri responsabili di volta in volta identificati nei documenti di audit utilizzati come base per la valutazione dei rischi e del loro aggiornamento.

Dalla Risk Analysis di cui sopra è stata creata una scheda di valutazione del rischio, in fase di completamento, che riepiloghi le informazioni e valutazioni raccolte, nonché le strategie e i protocolli o procedure o prassi individuati per il contenimento e l'eliminazione del rischio.

5.5 Individuazione delle aree a rischio di corruzione

In funzione delle attività di valutazione del rischio poste in essere, anche ai fini della realizzazione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001, il PNA, individua le aree di rischio comuni e obbligatorie e ricorrenti, rispetto alle quali anche Eco-Ricicli Veritas è esposta, e segnatamente le seguenti:

- ❑ reclutamento e progressioni di carriera, concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale; il conferimento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione;
- ❑ l'utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto;
- ❑ la definizione transattiva e stragiudiziale dei contenziosi;
- ❑ la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, ed in particolare i requisiti di qualificazione, i requisiti di aggiudicazione, la definizione dell'oggetto dell'affidamento, nonché gli affidamenti diretti, la valutazione delle offerte, le procedure negoziate e tutte le procedure successive relative alla esecuzione dei contratti ed alle liquidazioni e comunque la scelta diretta del contraente.

La Società, come già detto, per la scelta del contraente per "l'affidamento di lavori, servizi e forniture" la società, non essendo soggetta al D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, si è dotata di apposita Regolamentazione interna.

Pertanto la scelta del contraente deve avvenire in base ai regolamenti che la Società si è dotata. Il rischio attribuibile è relativo alla non corretta applicazione dei Regolamenti nei medesimi termini esposti da ANAC.

ANAC nella determinazione n. 12 del 2015 ha inoltre individuato alcune altre aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi ai quali anche Eco-Ricicli Veritas potrebbe essere esposta ed in particolare le aree relative allo svolgimento di attività di:

- ❑ -gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- ❑ affari legali e contenzioso.

Queste aree, insieme a quelle già definite "obbligatorie" e di cui sopra sono denominate "aree generali".

Si ricorda, comunque, che date le ridotte dimensioni dell'azienda alcune attività inerenti ad aree a rischio sono gestite dalla Capo Gruppo in service per Eco-Ricicli Veritas ed in particolare le seguenti:

- ❑ reclutamento e progressioni di carriera, concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale;
- ❑ gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.

Tali aree nell'ambito del processo di gestione del rischio già adottato dalla società, sono state analizzate e le relative attività sono riconducibili nell'ambito dei processi già individuati e mappati con valutazione e trattamento, occorrendo, del rischio nell'ambito del MOG.

Tali aree nell'ambito del processo di gestione del rischio già adottato dalla società dovranno essere ulteriormente analizzate e mappati con valutazione e trattamento, occorrendo, del rischio nell'ambito del MOG.

Per Eco-Ricicli Veritas ulteriori attività a rischio sono:

- Partecipazione a gare bandite da enti pubblici,
- Acquisizione di autorizzazioni impiantistiche;
- Contrattazione per la vendita di materiale.
- Attività afferenti ad aree trasversali nell'organizzazione aziendale.

La presenza di soci privati, infine, potrebbe aumentare il rischio potenziale del conflitto di interesse in capo ad amministratori che siano titolari anche di interessi in altre società e enti di diritto privato (osservazione delibera Anac 831/2016 pag. 35) ¹. Al momento non si ravvedono, però, situazioni con tali caratteristiche.

1 Art. 2475-ter CC Conflitto di interessi : [1] I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

- [2] Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione

5.6 Individuazione dei rischi e fattispecie corruttive e valutazione del rischio

Come già precisato nella parte introduttiva la nozione di corruzione è stata dall'A.N.A.C. estesa a tutti i delitti contro la Pubblica Amministrazione contemplati dal titolo II capo I del codice penale e non solo ma anche alle *“situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'abuso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”* (par. 2.1 PNA).

Per quanto concerne i suddetti reati, si evidenzia trattarsi in particolare delle fattispecie regolate dagli artt. da 314 al 335 del Codice Penale le quali tuttavia non rappresentano tutte le fattispecie costituenti presupposti di reato ai sensi della normativa contenuta nel decreto legislativo 231/2001, ma solo quelle elencate negli artt. 24 e 25 del decreto citato alle quali si applicano pertanto le relative disposizioni.

Si segnala che a supporto dell'analisi delle fattispecie di reato d'interesse per la Società sono in corso approfondimenti circa la natura giuridica della società e sulle attività svolte tenuto conto che Eco-Ricicli Veritas svolge attività in regime privatistico e concorrenziale.

Eco-Ricicli Veritas, inoltre, non esercita poteri autoritativi o certificativi così come specificati nell'art. 357² c.p. pertanto i dipendenti non possono essere considerati pubblico ufficiale o persona incaricata di un pubblico servizio anche se, come già detto, si necessita di ulteriori approfondimenti.

Pertanto vi sono talune fattispecie di reato tra quelle indicate negli articoli sopra citati che risultano essere di difficile se non impossibile realizzazione.

2 Art. 357 – Nozione del pubblico ufficiale

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Art. 358 - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Di seguito si esaminano le fattispecie corruttive che potrebbero essere commesse dalla Società.

Art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il reato di malversazione a danno dello Stato è integrato dalla condotta di chi, soggetto estraneo alla p.a., ottenuto un finanziamento o un contributo o una sovvenzione da parte dello Stato o da altro ente pubblico per la realizzazione di una determinata finalità pubblica, distraiga, anche in parte, la somma ottenuta dalla predetta finalità, violando il vincolo di destinazione della sovvenzione: la norma incriminatrice, quindi, è volta a tutelare non il momento percettivo dell'erogazione pubblica, come accade nel reato di cui all'art. 640 bis c.p. ma quello della fase esecutiva di tale erogazione.

La finalità perseguita dall'art. 316-bis c.p. è quella di reprimere pertanto le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche dallo scopo tipico individuato dal precetto che autorizza l'erogazione, uno scopo di interesse generale che risulterebbe vanificato ove il vincolo di destinazione venisse eluso. Presupposto della condotta è però che la prestazione pubblica si sostanzi in sovvenzioni, contributi o finanziamenti, intendendo, sotto le prime due denominazioni le attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, di carattere gestorio e sotto la terza denominazione gli atti negoziali che si caratterizzano per l'esistenza di un'onerosità attenuata rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie regole di mercato.

La nozione di "opere" o "attività di interesse pubblico", alla cui realizzazione è subordinata la concessione del finanziamento, del contributo o della sovvenzione pubblica, va intesa in senso molto ampio, così da escludere dal suo ambito operativo soltanto quei sussidi economici elargiti per finalità assistenziali sociali senza vincolo preciso di destinazione.

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 231/2001.

Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, previsto dall'art. 316-ter c.p., con l'espressa salvezza dell'eventualità che il fatto costituisca il più grave reato di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), si configura, con riguardo all'ipotesi dell'"utilizzo" di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, a condizione che tale condotta non sia accompagnata da ulteriori malizie dirette all'induzione in errore del soggetto passivo: infatti la condotta descritta dall'art. 316 ter c.p. si distingue dalla figura delineata dall'art. 640 bis c.p. per le modalità, giacché la presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere deve essere "fatto" strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e si distingue altresì per l'assenza di induzione in errore.

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 231/2001.

Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Il reato (che costituisce una fattispecie autonoma) si realizza nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (processo civile, penale o amministrativo), corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001.

Art. 321 Pene per il corruttore ³

³ Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri,

Art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli art. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*

Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma nel presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Come si può desumere dal dettato normativo, in forza dell'articolo 322-bis la famiglia dei reati in esame rileva anche allorché siano compiuti nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dell'Unione Europea e dei singoli Stati membri.

In base allo stesso articolo, rilevano anche le attività corruttive poste in essere nei confronti di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio che operano per conto di altri Stati esteri (diversi da quelli dell'Unione Europea) o organizzazioni pubbliche internazionali, se il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio nell'ambito di operazioni economiche internazionali. Anche con riferimento a questa seconda famiglia di reati contro la P.A. (art. 25 D.Lgs. 231/2001), all'ente si applicherà una sanzione pecuniaria commisurata alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso in modo da garantirne l'afflittività. E' prevista una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante oppure abbia causato un danno economico di particolare gravità. E' altresì prevista l'applicazione di sanzioni interdittive a carico dell'ente.

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001.

Art. 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 516 euro.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 30 euro a 309 euro se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a 309 euro, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

Art. 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro.

Art. 2635 Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte.

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 25-ter lett.s-bis) del D.Lgs. 231/2001.

Artt. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonchè a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinchè compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonchè a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 25-ter lett.s-bis) del D.Lgs. 231/2001.

Art. 346-bis. Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Si tratta in particolare di un reato diretto a punire attività prodromiche, attive e passive, rispetto ad atti di corruzione propria o corruzione in atti giudiziari.

Rispetto alle fattispecie corruttive, il reato in oggetto si presenta come una tutela anticipatoria delle stesse, volta a punire l'intermediario prima che si possa perfezionare l'accordo corruttivo tra il privato e la P.A.

In particolare si segnala una recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, 11 febbraio - 12 marzo 2013, n. 11808 con la quale si è stabilito che: "Il reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346 bis codice penale, introdotto dalla Legge n. 190/2012, trattandosi di delitto propedeutico alla commissione dei reati di corruzione propria – come si desume agevolmente dall'inciso iniziale contenuto nell'art. 346 bis comma 1 – non è configurabile in una situazione in cui sia stato accertato un rapporto alterato e non paritario tra il pubblico ufficiale ed il soggetto privato".

Art. 353 - Turbata libertà degli incanti

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Si è ritenuto di prendere in considerazione anche il reato sopra descritto nelle possibili aree a rischio, sebbene contemplato nel Capo II del Titolo II del Libro II del codice penale, in considerazione delle valutazioni di cui alle Linee guida ANAC contenute nella determinazione n. 8/2015 -par. 2.1.1, ad integrazione del PNA - par. 2.1, approvato dalla stessa ANAC con delibera n. 72 del 13 settembre 2013, nel quale venivano ricompresi i delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I.

Art. 353 bis - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Si è ritenuto di prendere in considerazione anche il reato sopra descritto nelle possibili aree a rischio, sebbene contemplato nel capo II del Titolo II del Libro II del codice penale, in considerazione delle valutazioni di cui alle Linee guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015 - par. 2.1.1, ad integrazione del PNA - par. 2.1, approvato dalla stessa ANAC con delibera n. 72 del 13 settembre 2013.

Per la valutazione del rischio si evidenzia, come già detto, che l'analisi è stata redatta dal parte del team di audit.

Nel corso del 2017 è stato, inoltre, incaricato uno studio professionista per l'aggiornamento del MOG e dell'analisi dei rischi.

Si provvederà un aggiornamento del presente Piano anche in esito delle valutazioni su indicate.

Eco-Ricicli Veritas ritiene che i comportamenti corruttivi individuati nella definizione di corruzione da Anac⁴, ad integrazione della fattispecie di reato previste dal codice penale sopra descritte, pur non essendo appieno ascrivibili alla società, siano comunque da tenere in considerazione.

Eco-Ricicli Veritas ritiene, infatti, che l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati sia sempre e comunque un comportamento da sanzionare nelle misure previste dal Codice Etico della Società e dal Codice disciplinare.

⁴ "il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo";

Inoltre esistono rischi minori per la Società, ma pur sempre sanzionabili, che possono essere commessi in attività più operative quali, ad esempio, rilevazione della pesa dei camion in ingresso o in uscita.

5.7 I soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione e controllo della corruzione e ruoli nella strategia di prevenzione

5.7.1 Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza è previsto dalla legge 190/2012 (art. 1 co. 7).

Il Responsabile *della Prevenzione della corruzione e della trasparenza*, (di seguito denominato anche Responsabile o RPCT) è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

ECO-RICICLI VERITAS S.r.l. ha nominato, per quanto occorre:

- con delibera di C.d.A. del 01/11/2015, il dott. Alessio Bonetto, unico Dirigente in organico, quale Responsabile della Prevenzione e altresì quale Responsabile per il monitoraggio e controllo degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013;
- con delibera di C.d.A., del 28 marzo 2017, la d.ssa Daniela Bellemo, componente del Consiglio di Amministrazione senza deleghe, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

(contattabile all'indirizzo mail: responsabileprevenzionecorruzione@eco-ricicli.it).

ANAC, con determinazioni n. 8 del 17/06 /2015, n. 12 del 28/10/2015, n. 831 del 03/08/2016 ha confermato la centralità del ruolo del RPCT fornendo specifiche indicazioni in merito, ad integrazione anche di quanto già indicato dalla circolare del dipartimento della Funzione pubblica n. 1 del 2013.

Il Decreto legislativo 97 del 2016, come detto ha modificato il decreto legislativo 33 del 2013, eliminando l'obbligo di adottare il Programma triennale di Trasparenza ed integrità, prevedendosi una apposita sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, in cui sono indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ed unificando le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in un unico soggetto.

Eco-Ricicli Veritas ritiene, per quanto occorre, che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, (di seguito denominato anche Responsabile o RPCT) svolga i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità (art. 1 L. n. 190 del

2012; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013); elabori la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicuri la pubblicazione (art. 1, comma 14, della L. 2012); abbia anche la competenza ad effettuare la contestazione e le segnalazioni previsti dall'art. 15 del d.lgs. n. 39 del 2013, per quanto applicabile.

In particolare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:

- ❑ elabora ed aggiorna la proposta di Piano di Prevenzione della Corruzione da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni e notizie rese dai Dirigenti referenti ;
- ❑ verifica l'efficace attuazione del PTPC in base al Piano di Audit definito annualmente dal RPC di concerto con l'organo ed il sistema di controllo interno nelle attività ex D.Lgs. 231/2001 e formula proposte di modifica allo stesso ogni qualvolta ne ravvisi la necessità;
- ❑ definisce il Piano di Formazione previsto nel PTPC unitamente al Dirigente – Referente aziendale competente in coordinamento, ove possibile, con l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per quanto di interesse individuando le diverse tipologie di formazione e il personale interessato;
- ❑ vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. per quanto compatibile ed applicabile alla società e di cui al D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.;
- ❑ Aggiorna annualmente sulle attività svolte il Consiglio d'Amministrazione, sulla base della Relazione annuale prevista da ANAC;
- ❑ pubblica sul sito web istituzionale la Relazione annuale secondo lo schema predisposto da ANAC;
- ❑ promuove ed effettua, ove possibile, incontri periodici con l'ODV al fine di coordinare le rispettive attività;
- ❑ promuove ed effettua incontri periodici con il Collegio Sindacale (almeno semestrali).

A garanzia dei compiti e doveri sopra elencati, il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza può esercitare tra l'altro i seguenti poteri:

- ❑ verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente e/o documentazione a tutti i dipendenti su comportamenti potenzialmente a rischio corruzione e illegalità;
- ❑ richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento (come bandi di gara o concorsi di selezione del personale) di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;
- ❑ effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio dell'azienda al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi, avvalendosi anche del Team di Audit;
- ❑ partecipare alle verifiche ed attività del Team di Audit;
- ❑ si avvale del Team di Audit nell'espletamento dei propri compiti;

- ❑ effettuare controlli sulle procedure e sui processi aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza, proponendo le modifiche ritenute necessarie e, nel caso di mancata attuazione, segnalare le eventuali criticità all'Organo di Indirizzo;
- ❑ collaborare con le strutture aziendali competenti alla redazione delle procedure aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza;
- ❑ partecipare alle riunioni dell'Organo di Indirizzo chiamato a deliberare sull'adozione del PTPC e loro aggiornamenti;
- ❑ interfacciarsi con l'Organo di Indirizzo, l'OdV e ciascun Referente aziendale, ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni necessarie per il miglior espletamento dei propri compiti.

Per l'espletamento dei propri compiti, il RPCT dispone della libertà di accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di indagine, analisi e controllo; può richiedere informazioni, rilevanti per le attività di competenza, a qualunque funzione aziendale, che è tenuta a rispondere.

Il RPCT ha, inoltre, la libertà di effettuare interviste al personale, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa vigente.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, il RPCT potrà avvalersi del supporto delle altre funzioni interne, qualora necessario od opportuno, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione, nonché di disponibilità di risorse dedicate e tecnicamente preparate nell'esercizio dell'attività cui il RPCT è tenuto.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il RPCT potrà avvalersi del Referente della Direzione Risorse Umane (in service) in ordine alla formazione del personale e ai procedimenti disciplinari collegati all'osservanza del PTPC, della Funzione di controllo (in service) di audit anche ex 231/2001 per la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia delle procedure e del sistema dei controlli interni adottati dalla Società al fine di ridurre i rischi di corruzione.

Il RPCT, nonché i soggetti dei quali lo stesso, a qualsiasi titolo, si avvalga, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza e il segreto d'ufficio su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. In ogni caso, ogni informazione è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione sono tenuti a fornire la necessaria collaborazione, fornendo le informazioni richieste per l'adeguato espletamento dell'incarico da parte del RPCT, sia nella fase di predisposizione/aggiornamento del PTPC, sia nelle successive fasi di verifica e controllo dell'attuazione delle misure.

Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi se non nell'ambito della retribuzione di risultato così come definita dalla normativa legislativa e contrattuale vigente.

Le funzioni attribuite al Responsabile non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità.

Il nominativo del Responsabile è pubblicato, con adeguata evidenza, sul sito istituzionale al seguente link: www.Eco-Ricicli.it, sezione “Società Trasparente”.

Al fine di garantire l'autonomia e il potere di impulso del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, come indicato dalla circolare 1 del 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica e considerato il peculiare compito organizzativo e di raccordo che deve essere svolto da tale responsabile, la Società assicura ad esso adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate di strumenti finanziari, nei limiti della disponibilità di bilancio.

L'adeguatezza va intesa non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo, dovendo assicurare la presenza di elevate professionalità, che dovranno peraltro essere destinatarie di specifica formazione.

Oltre al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nelle diverse attività aziendali mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti.

Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, l'attività del Responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione.

A tal fine sono individuati i Referenti e gli altri soggetti nell'ambito della Società che sono tenuti a rapportarsi ed a relazionare al Responsabile.

In caso di inadempimento degli obblighi connessi al ruolo di RPCT, e stabiliti dalle disposizioni di legge, si applicano le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al CCNL di riferimento e al Sistema disciplinare vigente anche in relazione al Codice Etico della Società oltre alle altre responsabilità previste dalla normativa vigente ove applicabili.

5.7.2 L'O.d.V e il Team di Audit

Il Team di Audit partecipa, per quanto di competenza, al processo di valutazione e gestione del rischio nell'ambito del Modello di Organizzazione e Gestione, considerando i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti così come definito nel Regolamento di Audit.

Esprime parere sul Codice etico adottato conformemente a quanto definito nella normativa di settore (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, per quanto applicabile) e controllano gli esiti della sua applicazione (report sulla disciplina; rapporti di audit; ecc...).

Il Team di audit collabora e fornisce le informazioni ed il supporto necessario al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e Trasparenza in materia di prevenzione della corruzione con riferimento al PTPC, nell'espletamento dei propri compiti, funzioni ed attività, attuandone le direttive.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza eventuali situazioni di potenziale pericolo di commissione dell'illecito emergenti dalla propria attività di controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Il Team di Audit svolge altresì funzioni di Referente del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

L'esito di tali audit e dell'analisi del rischio ha portato ad una revisione del MOG che si concluderà nel primo trimestre dell'anno 2018.

Si evidenzia che al termine degli audit vengono redatti i verbali che riportano l'elenco delle non conformità e delle osservazioni relative ad ogni singolo processo per direzione, le azioni correttive o preventive che si dovranno attuare allo scopo di rimuovere tali non conformità e le relative responsabilità.

Per tutte le non conformità connesse a possibili rischi legati alla corruzione viene informato il Responsabile della Prevenzione e dell'attuazione del PTPC che ne terrà conto per la redazione della relazione annuale e per l'aggiornamento del presente piano e delle azioni da esso conseguenti.

La mappatura dei rischi è contenuta nelle schede "Mappatura dei Rischi" agli atti della società.

In caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al Team di Audit afferenti il PTPC si applicano le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al CCNL di riferimento e al Sistema disciplinare vigente anche in relazione al Codice Etico della Società oltre alle altre responsabilità previste dalla normativa vigente ove applicabili.

5.7.3 La Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo

La Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo coordina, in service per Eco-Ricicli Veritas, le attività di redazione, adozione, aggiornamento ed applicazione dei Regolamenti relativi alla gestione del Personale all'interno del Gruppo, in particolare del Codice Etico; del Codice Disciplinare; del Regolamento per il Reclutamento Personale; del Regolamento Trasferte e di tutti i Regolamenti che abbiano a che fare con il corretto comportamento del personale.

Svolge l'istruttoria per i procedimenti disciplinari, ex art. 7 L. 300/70 e sulla base del CCNL applicato, nell'ambito della propria competenza e per mezzo della Commissione Disciplinare nominata con atto del 06.12.2012 .

Provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.).

In caso di inadempimento degli obblighi afferenti il PTPC previsti in capo al Dirigente, in qualità di referente, si applicano le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al CCNL di riferimento e al sistema disciplinare vigente anche in relazione al Codice Etico della Società, oltre alle altre responsabilità previste dalla normativa vigente, ove applicabili.

5.7.4 Tutti i dipendenti

Partecipano al processo di gestione del rischio per quanto di competenza così come definito dalla struttura organizzativa vigente e così come definito nei profili professionali di competenza.

Osservano le misure contenute nel Presente Piano e in tutti i Regolamenti e i documenti del Sistema Qualità di Gestione Aziendale.

Segnalano le situazioni di illecito così come definito nel Codice Etico in vigore.

Segnalano casi di personale conflitto di interessi così come definito nel Codice Etico (art. 6 bis l. n. 241 del 1990).

In caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo ai dipendenti afferenti il PTPC, si applicano le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al CCNL di riferimento e al Sistema disciplinare vigente anche in relazione al Codice Etico della Società oltre alle altre responsabilità previste dalla normativa vigente ove applicabili.

5.7.5 I collaboratori a qualsiasi titolo

Osservano le misure contenute nel presente Piano e in tutti i regolamenti e i documenti del Sistema di Qualità di Gestione Aziendale che li riguardano.

Segnalano le situazioni di illecito così come definito nel Codice Etico in vigore e in base al nuovo co. 2-bis dell'art. 6 del DLgs. 231/2001 (introdotto dall'art. 2 co. 1 della L. 179/2017).

5.7.6 L'Amministratore Delegato ed i Dirigenti

L'Amministratore Delegato ed i Dirigenti della Società, nonché i Responsabili direttivi di settore, sono Referenti del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, ed esercita una attività informativa nei confronti del Responsabile stesso e dell'Autorità giudiziaria (art. 16 D.Lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, L. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); inoltre:

- partecipa al processo di gestione del rischio;
- propone le misure di prevenzione (art. 16 D.Lgs. n. 165 del 2001, per quanto applicabile);
- assicura l'osservanza del Codice Etico e verifica le ipotesi di violazione;
- adotta le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis D.Lgs. n. 165 del 2001);
- osserva gli obblighi e le misure contenute nel PTPC (art. 1, comma 14, della L. n. 190 del 2012);
- assicurano in particolare gli obblighi di pubblicazione suggeriti dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i. individuati dall'azienda.

Sono tenuti altresì a far rispettare ai propri sottoposti la normativa in materia di corruzione, i contenuti del presente Piano, a dare attuazione a tutte le misure quivi previste al fine di prevenire fenomeni di corruzione.

In caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al Dirigente referente afferenti il PTPC, si applicano le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al CCNL di riferimento e al Sistema disciplinare vigente anche in relazione al Codice Etico della Società oltre alle altre responsabilità previste dalla normativa vigente ove applicabili.

5.7.7 Referenti e Referenti delle Aree a rischio

I Referenti collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza al fine di garantire l'osservanza del Piano nell'ambito delle strutture organizzative di riferimento ed in particolare:

- verificano l'applicazione delle disposizioni normative e regolamentari finalizzate alla prevenzione della corruzione relativamente alle attività di competenza;
- garantiscono il rispetto degli obblighi di formazione mediante la diffusione dei contenuti delle iniziative formative svolte a livello centrale o la promozione di eventi formativi presso le proprie sedi;
- riferiscono, dalla data di adozione del presente Piano, di norma semestralmente e comunque ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, al Responsabile della prevenzione della corruzione sullo stato di applicazione del Piano nell'ambito della Struttura organizzativa di riferimento segnalando le criticità ed eventualmente proponendo l'adozione di misure specifiche ritenute maggiormente idonee a prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.
- assicurano in particolare gli obblighi di pubblicazione suggeriti dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i. individuati dall'azienda.

I Referenti svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, propongono le misure di prevenzione e garantiscono l'osservanza del Piano e del Codice Etico segnalandone le violazioni.

Ciascun Dirigente aziendale e Responsabile direttivo di servizio/settore, svolge per l'Area di rispettiva competenza, funzioni di Referente del Responsabile della Prevenzione della corruzione, come da struttura organizzativa vigente.

I Referenti delle Aree a Rischio (RAR) nella struttura normativa dell'anticorruzione e trasparenza rivestono un ruolo essenziale per la buona riuscita di un sistema di prevenzione.

In Eco-Ricicli Veritas RAR è l'Amministratore Delegato nonché i Dirigenti e i responsabili delle Funzioni aziendali operanti nelle aree di attività a rischio, tenendo conto delle responsabilità che la stessa Società ha formalmente assegnato attraverso la definizione della struttura organizzativa e il sistema di deleghe e procure vigenti.

L'assegnazione del Ruolo di RAR ai Responsabili di Servizio è di supporto all'Amministratore Delegato, visto l'accentramento delle Responsabilità in una unica figura.

In particolare, sulla base di tali responsabilità, si individuano quali RAR le Funzioni aziendali che:

- hanno elevata conoscenza dei processi sensibili, nonché la gestione degli stessi processi in termini di attività e rischi;
- possono favorire modalità di monitoraggio sulla funzionalità del PTPC.

I RAR partecipano al processo di gestione del rischio anticorruzione assicurandone il governo limitatamente agli ambiti operativi di propria competenza, come individuati nel PTPC.

In particolare, ad essi, che sono costituiti dai Responsabili delle Aree individuate a rischio nel PTPC spettano i seguenti compiti:

- a) promuovere la diffusione e la conoscenza del PTPC, anche attraverso l'identificazione dei fabbisogni formativi e informativi;
- b) contribuire all'individuazione e valutazione del rischio anticorruzione nelle aree di loro competenza;
- c) definire/ proporre idonee procedure interne, correlate alle attività a rischio, volte a disciplinare il funzionamento dei controlli di primo livello loro demandati, fermo restando che sarà sempre il RPCT ad esercitare l'attività di vigilanza anche sulle attività di controllo poste in essere dai RAR, ai fini della verifica del funzionamento e dell'osservanza del PTPC;
- d) assicurare che l'operatività relativa agli ambiti presidiati avvenga nel rispetto delle normative, delle procedure di riferimento, del PTPC;
- e) promuovere l'adozione di adeguate misure correttive nei casi in cui, nello svolgimento delle proprie attività, dovessero emergere punti di attenzione connessi al mancato rispetto della normativa di riferimento, del PTPC;
- f) informare il RPCT di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una violazione della normativa di riferimento e del PTPC e che possano comportare un aumento significativo del rischio anticorruzione;
- g) redigere ed inviare i flussi informativi periodici al RPCT, per le aree di attività a rischio di competenza;
- h) inviare periodicamente al RPCT una valutazione del rischio anticorruzione per l'ambito/gli ambiti di propria pertinenza e del funzionamento dei controlli demandati;
- i) segnalare al RPCT ogni esigenza di aggiornamento/modifica dei presidi e dei controlli in essere (per es. in caso di cambiamenti organizzativi).

In caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al Referente di Area a rischio (RAR), afferenti il PTPC, si applicano le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al CCNL di riferimento e al Sistema disciplinare vigente anche in relazione al Codice Etico della Società oltre alle altre responsabilità previste dalla normativa vigente ove applicabili.

5.8 Reporting, monitoraggio ed obiettivi

I verbali del Team di audit sono oggetto di verifica da parte del RPCT e dell'OdV, le tematiche risultate particolarmente significative vengono approfondite in sede di riunioni dell'OdV, alle quali partecipa il RPCT.

Dall'analisi dei report si evidenziano le carenze relative all'organizzazione, alla documentazione, ai sistemi informativi che sono quindi utili per la riprogettazione del sistema di gestione, delle strutture organizzative, dei piani di formazione. Tali attività possono divenire oggetto degli obiettivi dei Responsabili.

Nel corso del 2017 sono stati condotti gli audit pianificati a tutti i servizi aziendali secondo quanto riportato nel Programma di Audit.

Dalle criticità emerse sono state prodotte le revisioni ai regolamenti di cui ai precedenti capitoli.

Infine si segnala che è stato condotto un audit legislativo sugli impianti di Eco-Ricicli Veritas, agli atti della Società.

6 MISURE DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO

Le Misure di prevenzione e riduzione del rischio si classificano in:

- misure obbligatorie, la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative e che Eco-Ricicli Veritas ritiene di fare proprie;
- misure ulteriori, la cui applicazione pur non essendo obbligatorie per legge, deriva dal loro inserimento nel P.T.P.C..

Inoltre possono essere previste misure di carattere trasversale che possono essere obbligatorie o ulteriori.

Tra le misure di carattere trasversale si segnalano a titolo di esempio:

- la trasparenza;
- l'informatizzazione dei processi.

6.1 Misure obbligatorie

Eco-Ricicli Veritas ha adottato ed adotta le misure obbligatorie in coerenza con le disposizioni previste dalla legge e dal PNA per quanto applicabili alle società pubbliche ed alla stessa, ed in particolare il Codice Etico costituente parte del Modello di Organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001.

Sono inoltre adottate le misure obbligatorie di seguito descritte

6.1.1 Verifica della insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013

In attuazione della delega contenuta nei commi 49 e 50 dell'articolo 1, della L. 190/2012 il Governo ha adottato il decreto legislativo 39/2013 nel quale sono contenute, tra le altre, anche le norme in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Prima di esaminare le norme di interesse per Eco-Ricicli Veritas occorre preliminarmente precisare che secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 39/2013 sono enti di diritto privato in controllo pubblico, *"le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi"*.

Il decreto legislativo da ultimo citato ha quindi distinto i casi di inconferibilità dai casi di incompatibilità.

L'inconferibilità rappresenta la preclusione per il soggetto conferente, a conferire l'incarico di dirigente e/o di responsabile amministrativo di vertice qualora ricorrano talune condizioni previste dal decreto citato di cui in appresso, con particolare riferimento alle società, a pena di nullità dell'incarico conferito.

L'incompatibilità invece non rende nullo l'incarico conferito tuttavia obbliga il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e lo svolgimento dell'incarico e/o delle attività per le quali sussiste l'incompatibilità.

I casi di **inconferibilità** che riguardano gli enti di diritto privato in controllo pubblico partecipate da enti locali, sono contenuti nell'art. 3 comma 1 lett. c), d), e) e nell'art. 7 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 39/2013.

- La prima norma prevede che a coloro i quali sono stati condannati con sentenza, anche non passata in giudicato, per i reati contro la pubblica amministrazione non possano essere conferiti incarichi Dirigenziali, di Amministratore e di Direttore Generale.

- ❑ La seconda norma prevede che a coloro i quali nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune, ovvero a coloro i quali nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro i quali siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni, non possono essere conferiti gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Le cause di **incompatibilità** per quanto concerne le Società sono regolate dagli artt. 9 comma 2, 12 comma 1 e 4, 13 comma 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013 (Per l'interpretazione dell'art. 12 comma 4 lett. c) si richiama la delibera 47/2013 della CIVIT ora ANAC, secondo la quale la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico ivi prevista coincide con la carica di presidente con delega e di amministratore delegato).

- ❑ L'incarico di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.
- ❑ Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
- ❑ Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
 - ❑ con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
 - ❑ con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
 - ❑ con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.
- ❑ Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di

Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

- Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

Il RPCT di Eco-Ricicli Veritas verifica la sussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità mediante la presentazione e sottoscrizione da parte del soggetto interessato di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e ss. del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Verifica inoltre la veridicità delle dichiarazioni presso l'Anagrafe Amministratori locali e regionali nel seguente sito: <http://amministratori.interno.it/amministratori/ServletNomeReg>, verifica altresì a tal fine i carichi pendenti ed i casellari giudiziari presso la Procura della Repubblica competente e mediante sistemi informatizzati di ricerca dei dati nel web.

Il RPCT provvede annualmente alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti tenuti mediante richiesta dei certificati penali e dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica competente e mediante sistemi informatizzati di ricerca dei dati nel web in particolare presso l'Anagrafe Amministratori locali e regionali nel sito <http://amministratori.interno.it/amministratori/ServletNomeReg>.

Saranno comunque approfonditi i contenuti delle linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione di cui già a determinazione ANAC n. 833 del 2016.

6.1.2 La formazione

ECO-RICICLI VERITAS S.r.l. assicura specifiche attività formative rivolte al personale dipendente, anche a tempo determinato e in distacco, in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, pubblicità, integrità e legalità.

Sarà compito del Responsabile della Prevenzione della corruzione, dell'Amministratore Delegato con il supporto della Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo di Veritas Spa, sulla base anche delle proposte dei Referenti, pianificare ed organizzare tale attività di formazione, valutando contenuti, tempistica, destinatari, modalità di somministrazione.

Un'attenzione primaria deve, inoltre, essere dedicata alla formazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La Formazione in materia è già stata erogata nel corso del 2016 e del 2017 a tutto il personale di Eco-Ricicli Veritas, pertanto ulteriore formazione verrà erogata per quanto necessario ogniqualvolta siano apportate sostanziali modifiche al panorama legislativo specifico, ovvero

qualora si verificano dei significativi cambi organizzativi aziendali, o quando intervengano modifiche sostanziali al presente PTPC.

La Formazione ha come destinatari tutti i dipendenti di ogni ordine e grado nonché gli Amministratori, i Sindaci, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, i soci, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che sarà svolta anche da docenti esterni o mediante la partecipazione a seminari e corsi.

La formazione ha natura obbligatoria pertanto ad essa dovranno obbligatoriamente partecipare i soggetti destinatari della stessa.

L'azione formativa in tema di prevenzione della corruzione è parte integrante del programma di formazione interna della Società tenendo conto che la stessa ha già svolto attività specifica sia in materia di prevenzione della corruzione, sul Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. 231 del 2001 nonché sul Codice Etico.

6.1.3 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Al fine di prevenire fenomeni di corruzione e al fine altresì di instaurare rapporti di fiducia nelle relazioni con gli utenti con riguardo esclusivamente alle attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, il Gruppo VERITAS ha istituito uno sportello legalità dove gli utenti potranno segnalare fenomeni di corruzione che siano posti in essere da dipendenti della Società o da soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno rapporti con la Società medesima pertanto anche da dipendenti di Eco-Ricicli Veritas Srl.

Tali segnalazioni dovranno essere circostanziate e fornire elementi oggettivi.

La Società aderirà alle forme di promozione della legalità e della trasparenza che la capogruppo VERITAS S.p.A. promuoverà anche in collaborazione con organismi rappresentativi degli utenti.

Il suddetto sportello di legalità del Gruppo VERITAS è attivo con le seguenti modalità:

mediante segnalazione dell'utente, previamente contattando telefonicamente il Call Center al numero 800.466466 (da rete fissa); 199.401030 (da cellulare, tariffa variabile secondo l'operatore e il piano tariffario) attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.00 o consultando il sito www.gruppoveritas.it "SPORTELLLO DI LEGALITA":

di persona - presso uno dei centri VERITAS aperti al pubblico presso l'Ufficio protocollo di

S. Croce, 489 – 30121 - VENEZIA dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Via Carducci, 5 – 30031 – DOLO dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Viale Venturini, 111 – 30015 CHIOGGIA dalle ore 8.30 alle ore 12.30

utilizzando l'apposito modulo (M MOD 55 "Segnalazione Sportello di Legalità");

>**per iscritto** – inviando una **lettera** al "Responsabile della prevenzione della corruzione" presso Santa Croce, 489 – 30135 VENEZIA o presso via della Geologia, 31/1 loc. Fusina, 30176 MARGHERA - VENEZIA, o **via fax** ai numeri 041.7292150 o 041.5477290 o **via e-mail** scrivendo a responsabileprevenzionecorruzione@gruppoveritas.it (RPCT di Veritas).

E' possibile scrivere direttamente una mail al Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Eco-Ricicli Veritas all'indirizzo responsabileprevenzionecorruzione@eco-ricicli.it

6.1.4 Misure sanzionatorie

I comportamenti e le fattispecie di reati considerati rilevanti dalla Legge 190/2012 saranno valutati ai fini della responsabilità disciplinare secondo quanto previsto dal Codice Disciplinare vigente e dal Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D.lgs. 231/2001 di cui la società è dotata e con il quale il presente Piano si integra, opportunamente aggiornati.

I comportamenti e le fattispecie di reati considerati rilevanti dalla Legge 190/2012 saranno valutati ai fini della responsabilità disciplinare secondo quanto previsto dal Codice Disciplinare vigente e dal Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D.Lgs. 231/2001 di cui la società è dotata e con il quale il presente Piano si integra, fermi restando i relativi ambiti di applicazione, opportunamente aggiornati.

Le misure sanzionatorie, istruite dalla Capogruppo in service, sono previste dalle disposizioni vigenti in materia e dal vigente sistema disciplinare di Eco-Ricicli Veritas e sarà aggiornato nel corso del 2018 con le ultime indicazioni fornite dall'Assemblea dei Soci del 30.11.2017 della Capo Gruppo.

In particolare per i dipendenti distaccati da Veritas SpA in Eco-Ricicli Veritas le misure sanzionatorie vengono gestite ed erogate dalla capogruppo, in quanto società distaccante, ed alle quali Eco-Ricicli Veritas si attiene.

6.2 MISURE ULTERIORI

L'Allegato 4 del P.N.A. individua un elenco esemplificativo che qui vi si richiama, di ulteriori misure che gli enti soggetti all'adozione del P.T.P.C. possono adottare, oltre alle misure obbligatorie di prevenzione del rischi.

Eco-Ricicli Veritas. nell'ambito anche di quanto previsto dal Modello di Organizzazione e gestione di cui al d.lgs. 231 del 2001, ha già adottato talune misure mirate a ridurre l'esercizio della discrezionalità, fornendo indicazioni generali in modo tale che ogni scostamento debba essere motivato, misure che si riserva comunque di implementare.

In particolare la società si è dotata delle ulteriori misure di seguito descritte che saranno implementate nel corso del triennio.

6.2.1 Comitato di Direzione come strumento di condivisione partecipativa delle scelte.

Si ritiene utile prevedere la verbalizzazione dei comitati di direzione e/o degli incontri con il personale per la condivisione partecipativa delle scelte.

6.2.2 Sistema obiettivi legati anche all'attuazione della legalità e della trasparenza

La Società ha adottato, in accordo con la capo gruppo VERITAS, un sistema di retribuzione incentivante legata al raggiungimento di specifici e chiari obiettivi in particolare per quadri e gli impiegati direttivi.

Nel corso del 2018-2020 saranno valutati eventuali specifici e non generici obiettivi da assegnare per Dirigenti, Quadri e Personale Direttivo in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

6.2.3 Rotazione del Personale

Date le ridotte dimensioni della Società non si prevede di attuare politiche di rotazione ai fini della prevenzione della corruzione.

ANAC peraltro ritiene che qualora “ *non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza “interna” delle attività o ancora l'articolazione delle competenze, c.d. “segregazione delle funzioni”.*

Eco-Ricicli Veritas Srl prevedere come misura alternativa alla rotazione azioni per la massima condivisione delle fasi procedimentali, quale **l'aumento della frequenze del comitato di direzione** per la messa a fattor comune dei procedimenti in corso e la verbalizzazione degli incontri.

La struttura organizzativa e le procedure interne della società sono orientate ad una articolazione delle competenze con la segregazione delle funzioni in modo tale che vengano attribuiti a soggetti diversi compiti per istruire le attività, adottare le decisioni, attuare le decisioni prese, effettuare verifiche.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Modello di Organizzazione e Gestione di cui al d.lgs. 231/2001 e di cui al relativo punto 9, il Dirigente e/o il funzionario nei confronti del quale sia iniziato un procedimento penale per reati contro la pubblica amministrazione commessi nell'ambito della struttura a capo del quale sono posti dovranno essere trasferiti ad altro incarico, all'interno della società o in altre società del gruppo.

6.2.4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interesse e quanto previsto dall'art. 4.3.3 del Codice etico, ciascun Amministratore, Sindaco, Dirigente e/o ciascun Funzionario competente ad assumere decisioni, anche nelle forme di un atto amministrativo e/o contrattuale, ha l'obbligo di astenersi dall'assumerle nel caso in cui sia portatore di interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente, che sono in conflitto, anche solo potenziale, con gli interessi che devono essere tutelati mediante la decisione da assumere.

Il soggetto che si trova nella situazione di conflitto di interesse deve astenersi dall'assumere la decisione e darne comunicazione all'organo di appartenenza e/o al proprio superiore gerarchico.

L'organo di appartenenza o il superiore gerarchico esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire sollevando dall'incarico l'interessato oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte dell'interessato medesimo.

Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico esso potrà essere affidato dal superiore gerarchico ad altro dipendente ovvero potrà avocare a sé l'assunzione della decisione.

E' inoltre stata pubblicata sul portale aziendale la documentazione relativa alle c.d. "parti correlate":

- ❑ "parti correlate modulistica indagine periodica" trasmessa con mail a tutto il personale Dirigente/Quadro e con funzioni direttive (7° e 8° livelli) al fine di ricevere riscontro in materia;
- ❑ "parti correlate assunzioni" dovrà essere fatto sottoscrivere all'assumendo SOLO NEL CASO di assunzione a tempo indeterminato (anche nel caso di stabilizzazioni e/o trasformazioni da precedenti rapporti a termine ovvero nel caso di internalizzazioni di servizi o di assunzioni ex novo di personale da aziende in crisi);
- ❑ "parti correlate passaggio di livello" deve essere fatto sottoscrivere al personale, attualmente in forza, nel caso in cui – a seguito di percorso di carriera – questo venga inquadrato a livello direttivo (7° o 8° livello)

la documentazione viene archiviata nella cartella personale del dipendente (a parte quella risultante da indagine che verrà raccolta direttamente dalle Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo, in service).

Nel corso del 2018 verrà adottato un specifico modulo contenente lo schema di dichiarazione per la segnalazione delle situazioni di conflitto di interesse in cui si trovi un dipendente da rendersi, da

parte del soggetto interessato e da inoltrare al proprio superiore gerarchico, alle Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo ed al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in coerenza con la modulistica predisposta da Veritas Spa.

Nel corso del 2018 Eco-Ricicli Veritas aggiornerà il codice etico secondo le indicazioni della Capo Gruppo ed in particolare in materia di conflitto di interesse.

6.2.5 I protocolli di legalità

ECO-RICICLI VERITAS aderisce, nell'ambito delle attività del Piano, agli specifici protocolli di legalità predisposti dalla capo gruppo VERITAS S.p.A. per la scelta del contraente in materia di lavori, servizi e forniture sia per coloro che intendono stipulare contratti di qualsiasi natura con la Società di valore superiore per operazione a complessivi € 150.000,00, fermo restando la non applicabilità del D.Lgs. 50/2016 alla Società.

6.2.6 Gestione rifiuti transfrontalieri .

Nel corso del 2018-2020 Eco-Ricicli Veritas stenderà apposita procedura per la contrattualizzazione e gestione dei clienti e fornitori esteri.

6.2.7 Procedura commerciale

Nel corso del 2018-2020 la Società si dovrà dotare di una procedura che indichi i criteri relativi ai rapporti commerciali con i clienti della Società.

6.2.8 Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi e appalti di lavori

La Società, non essendo soggetta alla L. 50/2016, nel corso del 2017 ha adottato la nuova revisione della procedura acquista "PR ACQ 00 rev, 2" per meglio disciplinare il processo degli acquisti, ad integrazione delle procedure Regolamento per la Gestione degli Approvvigionamenti di Beni e Servizi di Gruppo, per tutti i responsabili di BUDGET, ed il Regolamento per la Gestione degli Approvvigionamenti di Beni e Servizi società NON tenute norme evidenza pubblica appalti rev. 01 del 18.05.2016 ratificati entrambi nel CDA del 20.06.2017.

Con l'emissione della procedura PR ACQ 00 provvede direttamente all'acquisto di Beni e servizi, velocizzando, ove occorra, i tempi di acquisizione dei beni.

Nel corso del 2018-2020 l'azienda in particolare curerà la fase di programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture, per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di

manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere.

E' obbligo di comunicare al RPCT la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale.

Si prevede di intensificare anche nel corso del triennio del presente PTPC le misure di controllo con specifici Audit relativamente alla fase di esecuzione dei contratti.

6.2.9 RASA

Eco-Ricicli Veritas, non essendo soggetta al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, **non ha provveduto**, come previsto da Comunicato del Presidente dell'ANAC del 28.10.2013, dapprima con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19.12.2013 e successivamente con delibera del 16.10.2014, **a nominare il Soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA).**

6.3 MISURE TRASVERSALI

6.3.1 Gestione delle risorse finanziarie

La gestione delle risorse finanziarie è demandata al Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato ed alle funzioni aziendali delegate. E' stata approvata apposita procedura.

Si prevede di intensificare nel corso del triennio del presente PTPC le misure di controllo con specifici Audit relativamente all'applicazione della procedura.

6.4 ALTRE MISURE

6.4.1 Tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito (c.d. Whistleblower)

La legge 190 del 2012 a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti ha introdotto l'art. 54 bis al D.Lgs 165 del 2001 il quale prevede:

- la tutela dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione nei confronti del *whistleblower*;
- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis D.Lgs. n.165 del 2001 in caso di necessità di disvelare l'identità del denunciante.

La finalità perseguita è di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire misure discriminatorie e conseguenze pregiudizievoli, tutelando l'anonimato anche in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Eco-Ricicli Veritas, ritiene di adottare analogamente dette disposizioni a tutela del dipendente che effettua la segnalazione dell'illecito, anche in coerenza con le Linee guida ANAC contenute nella determina n. 6 del 28 aprile 2015.

Le misure di tutela introdotte dalla disposizione si applicheranno alla segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili.

L'identità del segnalante non può essere svelata senza il suo consenso nemmeno in sede di procedimento disciplinare, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora la contestazione sia fondata unicamente sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. Potranno essere prese in considerazione segnalazioni anonime solo ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con specificità particolari, tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Le disposizioni a tutela dell'anonimato non possono comunque trovare applicazione nel caso di indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc. e nemmeno nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Le procedure aziendali si devono attenere a quanto previsto anche dalla nuova Legge su Whistleblowing approvata il 30 novembre 2017, n. 17.

6.4.2 Procedura per la gestione informatizzata

E' stato acquistato nel corso del 2017 un sistema informatizzato per gestire la procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite.

Il sistema informatizzato verrà avviato nel corso del 2018 e la procedura viene gestita secondo le modalità di seguito indicate:

- a) il segnalante si accredita nell'intranet aziendale nella quale è sviluppato l'applicativo tecnologico-informatico di gestione delle segnalazioni;
- b) il segnalante invia una segnalazione compilando il modulo reso disponibile nell'intranet aziendale, e riceve, subito dopo la separazione dei suoi dati identificativi dal contesto della segnalazione da parte dell'applicativo tecnologico-informatico, un codice sostitutivo della segnalazione da parte dell'applicativo tecnologico-informatico, un codice sostitutivo utile per i successivi accessi;
- c) la segnalazione arriva direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il quale prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se

- necessario, richiede chiarimenti e/o integrazioni al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele;
- d) il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo, Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC; Dipartimento della funzione pubblica;
 - e) la valutazione del Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà concludersi entro termini fissati nell'apposito atto organizzativo;
 - f) il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria accedendo al sistema di gestione utilizzando il codice identificativo ricevuto;
 - g) il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza comunica, entro il termine di conclusione del procedimento, al segnalante le risultanze della sua istruttoria e gli eventuali atti e attività intraprese in merito alla segnalazione stessa;
 - h) i dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge.

La struttura informatica e le relative procedure saranno inoltre conformi a quanto previsto dalla legge su Whistleblowing, approvata il 30 novembre 2017, n. 17.

Le segnalazioni ricevute a mezzo posta ordinaria, posta interna o mail, saranno gestite senza ritardi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in egual misura.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni dovrà essere concluso entro 90 giorni dalla data di ricezione della segnalazione.

6.4.4 Limiti di assunzione di dipendenti pubblici

La società valuterà quali misure adottare per evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società.

6.4.5 Conservazione documenti informatici

Il D.LGS. 179/2016 ha modificato il D.LGS. 82/2005 apportando nuovi adempimenti applicabili in parte anche ai gestori di servizi pubblici quali l'obbligo della conservazione dei documenti informatici che costituiscono misura integrativa di quelle previste, in particolare delle PEC.

Eco-Ricicli Veritas, si deve dotare di un protocollo informatico e adempierà in forma volontaria a tale procedimento garantendo così una più ampia tracciabilità delle comunicazioni da e verso l'esterno.

6.4.6 Obbligo di comunicazione delle Società EIP

Il 30 dicembre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, applicabile agli E.I.P. quali Veritas S.p.A, società che controlla Eco-Ricicli Veritas.

L'art. 3 di detto decreto prevede la redazione annuale di una Dichiarazione individuale di carattere non finanziario la quale, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

Pertanto anche Eco-Ricicli Veritas, in qualità di società controllata da Veritas, ritiene che adottare misure contro la lotta alla corruzione sia attiva sia passiva, costituisca sia misura di prevenzione che impulso all'attuazione delle azioni previste nel presente piano.

6.4.7 Linee guida in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza alle eventuali società partecipate da Eco-Ricicli Veritas

La Società valuterà l'adozione di linee guida mirate ad indirizzare le eventuali società partecipate nella applicazione di misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, garantendo la valorizzazione di autonome iniziative, prevedendosi forme di controllo e di monitoraggio delle attività svolte e specifici flussi informativi.

7 Trasparenza

Eco-Ricicli Veritas si attiene alle disposizioni della legge 190/2012 e dei relativi decreti attuativi, in particolare il D.Lgs. 33/2013 e il D.Lgs. 39/2013 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle eventuali successive disposizioni normative e/o delle autorità preposte in materia, come detto per quanto compatibili ed applicabili alla società medesima, nell'ottica della implementazione dei principi di trasparenza e di integrità e nel rispetto degli investimenti societari.

Eco-Ricicli Veritas provvede alla pubblicazione dei relativi dati informazioni e documenti oggetto di pubblicazione, nel proprio sito web nella sezione Società Trasparente, per quanto compatibile con la natura giuridica della società stessa, controllata da emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ed Ente di Interesse Pubblico, società non soggetta al codice degli appalti.

Eco-Ricicli Veritas ha adottato in coerenza con le disposizioni di cui al D.Lgs. 33 del 2013 ed alle linee guida di ANAC per quanto applicabili alla stessa, il Programma triennale di trasparenza ed integrità 2015/2017, con allegato schema degli obblighi di pubblicazione, successivamente aggiornato.

Il D.Lgs. 97/2016 ha abrogato ogni riferimento al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità indicando che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi ed individuali ed introdotto le modifiche al D.Lgs. 33 del 2013 già descritte in premessa.

L'applicazione alle società pubbliche degli obblighi in materia di trasparenza e di accesso civico è demandata come indicato da ANAC a specifiche linee guida ed in particolare le Linee guida di modifica ed aggiornamento della delibera ANAC n. 8/2015 per i soggetti elencati nei punti 2) e 3) dell'art. 2 bis del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97 del 2016, adottate da ANAC con delibera n.1134 dell'8.11.2017, che tuttavia non trovano applicazione per le società definite "quotate" come Veritas S.p.A., dal D.Lgs. 175 del 2016, aggiornato con le disposizioni del D.Lgs. 100 del 2017, rimandando a specifici approfondimenti di concerto con MEF e Consob, annunciate sia nella delibera ANAC n. 831/2016, che nelle Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013" di cui a delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, sia nella delibera ANAC 1310/2016 "PRIME LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI CONTENUTE NEL D.Lgs. 33/2013 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016".

Il presente Piano, per quanto concerne tale rilevante misura trasversale, sarà aggiornato in esito alla emanazione delle cennate linee guida per le società "quotate" continuando tuttavia la società ad adempiere a pubblicazioni.

Eco-Ricicli Veritas pertanto allo stato aggiorna il sito web sezione Società Trasparente sulla base di quanto previsto dallo schema allegato al PTTI **“MISURE di TRASPARENZA - ALLEGATO PTPCT 2018-2020 - ECO-RICICLI VERITAS Srl”**.

Si evidenziano peraltro le disposizioni di cui all’art. 2 bis del D.Lgs. 33 del 2013 nella versione vigente in esito alle successive modifiche intercorse, che prevede l’esclusione dalla applicazione del decreto delle società quotate, pertanto alle sue controllate, come definite “ dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;” (leggi decreto 157 del 2016 ed s.m.i.) ed alle specifiche disposizioni del decreto medesimo che escludono l’applicazione di specifici articoli (art. 15 bis) alle società emittenti strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati.

Per completezza di esposizione, si segnala le disposizioni dell’art. 14 del D.Lgs. 33 del 2013 nella vigente versione di cui a deliberazione ANAC n. 241 dell’8.3.2017, che ne disciplina l’attuazione, sono state sospese per quanto riguarda gli obblighi di cui al comma 1 lett. c) ed f) in considerazione dell’ordinanza n. 1030/2017 del Tar Lazio, ferma restando l’applicazione del comma 1 ter.

Si rileva inoltre che nella seduta del 16 febbraio 2017 il comitato di Coordinamento e Controllo dei Sindaci azionisti di Veritas S.p.A. ha adottato quale indirizzo alla Società, in materia di trasparenza, nei limiti di compatibilità ed applicabilità, il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 22 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. in quanto deve ritenersi comunque sussistente un interesse pubblico alla prevenzione della corruzione ed alla promozione della trasparenza, in attesa che specifiche linee guida vengano adottate da ANAC anche in esito alle risultanze del tavolo di lavoro che A.N.A.C. stessa e M.E.F. hanno avviato con CONSOB.

Si evidenzia quindi che ogni Referente è il responsabile della trasmissione dei dati di competenza, da pubblicare nella sezione Società Trasparente, all’ufficio preposto alla pubblicazione dei dati nel sito internet.

L’ufficio preposto alla pubblicazione dei dati nel sito internet è responsabile della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati. (art. 10 c. 1 del D.lgs. 33/2013).

Come indicato nel sito web della Società i dati personali sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali

Eco-Ricicli Veritas pertanto aggiorna il sito web sezione Società Trasparente dell’allegato 1) – “ Elenco pubblicazioni Società Trasparente – Eco-Ricicli Veritas- 2018-2020”.

8 MONITORAGGIO

8.1 Il monitoraggio: definizione, competenza e tempistica

Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza in collaborazione e con il supporto dell'organo interno di Audit ha il compito di verificare che le prescrizioni contenute nel presente Piano siano osservate da tutti i soggetti destinatari delle stesse.

A tal fine egli effettuerà un controllo periodico con cadenza semestrale o annuale delle attività svolte dalle singole aree valutate come sensibili ed a più elevato rischio di corruzione, e comunque ogni qualvolta riceva delle segnalazione circa il possibile verificarsi di eventi corruttivi.

Il Responsabile predetto potrà inoltre effettuare dei controlli anche a campione.

Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza potrà effettuare, periodiche verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili.

Qualora a seguito delle verifiche effettuate emergano delle anomalie il Responsabile della prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza potrà chiedere l'eliminazione delle anomalie.

Del monitoraggio effettuato il responsabile redigerà una relazione annuale che sarà sottoposta agli organi societari e sarà pubblicata nel sito web della Società.

8.2. Flusso informativo da e verso il Responsabile della prevenzione della corruzione

Al fine di agevolare le attività di controllo e di vigilanza del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza, è necessario che siano attivati e garantiti flussi informativi verso il predetto Responsabile.

È pertanto necessario che il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione sia costantemente informato di quanto accade nella Società e di ogni aspetto che potrebbe avere rilevanza avuto riguardo alle finalità del Piano.

Ogni Referente avrà altresì un obbligo di segnalazione di ogni evento corruttivo di cui venga a conoscenza o che ritenga si sia verificato o stia per verificarsi nella propria Area.

Il Referente potrà presentare al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza proposte di modifica al Piano in relazione alle eventuali ulteriori misure che la Società possa, nell'eventualità, adottare al fine di prevenire gli eventi corruttivi che sono descritti nel presente piano o circa l'insorgere di nuovi rischi nelle aree dirette dai vari responsabili.

Ciascun Referente avrà altresì l'obbligo di comunicare al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza eventuali provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità pubblica, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di

indagine per i delitti contro la pubblica amministrazione a carico di dipendenti, collaboratori, consulenti e/o contraenti a qualsiasi titolo con la Società.

Dovranno altresì essere trasmesse al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per eventi corruttivi compiuti dai soggetti elencati nell'ultima parte del capoverso che precede, nonché le segnalazioni comunque pervenute alla Società del medesimo contenuto.

La Società dovrà garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

In particolare le funzioni aziendali che gestiscono i processi esposti al rischio di corruzione (RAR) devono garantire al RPCT un flusso documentale ed informativo concernente:

- a) le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione al Piano, con particolare riferimento alle misure di prevenzione adottate;
- b) le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

I Referenti devono riferire al RPCT in merito ai controlli effettuati sull'attività svolta, nei modi e tempi specificamente identificati dallo stesso RPCT per ciascun processo a rischio.

Il RPCT garantisce un idoneo flusso informativo utile a supportare gli organi di controllo e vigilanza nei rispettivi compiti.

Il RPCT facilita l'integrazione tra gli organismi aziendali deputati ad attività di Governance e di controllo favorendo il coordinamento e lo scambio dei rispettivi flussi informativi.

Il RPCT definisce, in accordo con l'Organismo di Vigilanza (denominato anche OdV) appositi flussi informativi tra le due funzioni; in particolare lo stesso RPCT e l'O.d.V. si scambiano informazioni relative a fatti o circostanze apprese nell'esercizio delle loro specifiche funzioni.

L'OdV potrà, infine, utilmente segnalare al RPCT situazioni non direttamente rilevanti ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, ma di potenziale attinenza al sistema dei controlli introdotti dal PTPC.

I flussi informativi e le segnalazioni sono conservate dal Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza in una apposita banca dati di natura informatica e/o cartacea. L'accesso ai dati potrà avvenire nei limiti e con i modi previsti dalla L. 241/90 s.m.i. e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati e delle informazioni, fermi restando gli obblighi di tutela degli autori delle segnalazioni.

9 DISPOSIZIONI FINALI – ADEGUAMENTO del PIANO

Il Piano è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società ed entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione.

Il presente Piano è pubblicato sul sito istituzionale della Società.

Il Piano è posto in consultazione interna al fine di recepire le osservazioni e proposte di modifica che potranno essere valutate ai fini del miglioramento del Piano.

Il presente Piano sarà aggiornato con cadenza annuale ed ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività della Società oppure emergano rischi non già considerati in fase di predisposizione iniziale del P.T.P.C. e potrà comunque subire le necessarie modifiche integrazioni ed aggiornamenti in considerazione di successive disposizioni normative in materia

Gli aggiornamenti sono proposti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza anche in considerazione di segnalazioni pervenute dall'O.d.V..

Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale della Società nonché mediante segnalazione via e-mail a ciascun dipendente.

10 Approfondimento inquadramento normativo

La legge 6 novembre 2012 n. 190, e successive modifiche ed integrazioni, (di seguito anche “La Legge Anticorruzione”) contenente le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi e di illegalità nelle pubbliche amministrazioni e non solo.

Mediante tale provvedimento normativo si è inteso introdurre nell’Ordinamento nazionale un “sistema organico di prevenzione della corruzione”, il cui processo di adozione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione si articola sostanzialmente su due livelli.

La citata normativa prevedeva infatti a livello nazionale che il Dipartimento della funzione pubblica predisponesse un Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito in breve “P.N.A.”), attraverso il quale fossero individuate le strategie prioritarie per la prevenzione e il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione appunto a livello nazionale.

Inoltre a livello decentrato, ogni amministrazione pubblica definisce un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che, sulla base di quanto previsto dal P.N.A., effettua l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica le misure organizzative volte a prevenirli.

L’art. 1 comma 1 della Legge citata ha istituito L’Autorità nazionale anticorruzione(A.N.AC.) con funzione di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità.

Tra i compiti specifici dell'A.N.AC., vi è l'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) che veniva predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di prevenzione e contrasto alla corruzione e all'illegalità.

Il PNA è stato approvato dalla suddetta Autorità con delibera n. 72 del 13 settembre 2013.

Tra i destinatari del suddetto Piano l' A.N.AC. ha individuato anche gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono indicati espressamente come destinatari.

Nel provvedimento richiamato si è precisato che per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono, tra gli altri, le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 da parte della pubbliche amministrazione (par 1.3).

Il PNA inoltre prevedeva che, *... al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge 190/2012 ... gli enti di diritto privato in controllo pubblico per evitare inutili ridondanze qualora questi adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.lgs 231/2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su di essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla L. 231/2001, ma anche a tutti quelli considerati nella l. 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolta dall'ente - società strumentali / di interesse generale (par. 3.1.1 PNA).*

Il paragrafo 3.1.1 del P.N.A, oltre alla sezione B.2 dell'allegato 1 allo stesso e alla tavola n. 2, prevedevano altresì al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge 190/2012 che gli enti di diritto privato in controllo pubblico introducessero ed implementassero “adeguate misure organizzative e gestionali”, con i seguenti contenuti minimi:

- ❑ *individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della L. n. 190 del 2012, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'ente;*
- ❑ *previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;*
- ❑ *previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;*
- ❑ *individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- ❑ *previsione dell'adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative;*

- ❑ *regolazione di procedure per l'aggiornamento;*
- ❑ *previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*
- ❑ *regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante;*
- ❑ *introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

Il PNA prevedeva quindi che gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, che avessero già adottato modelli di organizzazione e gestione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, potessero provvedere ad integrare tali modelli con le relative misure organizzative.

Tale interpretazione veniva confermata dalla circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 1 del 14 febbraio 2014, in materia di applicazione delle regole di trasparenza e per la prevenzione della corruzione alle società partecipate da Enti pubblici locali.

Si evidenzia inoltre che il PNA dà una nozione di corruzione molto più ampia rispetto a quella contenuta nelle norme di diritto penale, ciò avuto riguardo alle finalità del Piano stesso che sono principalmente quelle di prevenire la corruzione.

La definizione di corruzione perciò comprende l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale *“ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'abuso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”* (par. 2.1 PNA).

Come precisato inoltre nell'aggiornamento al PNA di cui infra (di cui a deliberazione ANAC n. 12 del 2015) si intende per corruzione anche *“l'assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”*.

La legge 190/2012 infine ha introdotto delle significative modifiche al codice penale nell'ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione come più oltre precisato, reati concernenti in particolare le fattispecie regolate dagli artt. da 314 al 335 del Codice Penale non tutte costituenti presupposti

di reato ai sensi della normativa contenuta nel decreto legislativo 231/2001, ma solo quelle elencate negli artt. 24 e 25 del decreto citato.

Con l'introduzione dell'art. 19, co. 5, del D.L. 24 giugno 2014 n.90 (in Gazz. Uff., 24 giugno 2014, n. 144). - convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, l'ANAC può irrogare direttamente sanzioni pecuniarie in caso di mancata adozione dei programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, oltre che dei piani triennali di prevenzione della corruzione e dei codici di comportamento, come evidenziato anche nella delibera ANAC n. 10 del 21 gennaio 2015.

Con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, l'ANAC ha inoltre dettato le Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)".

Con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 l'ANAC, in considerazione del complesso quadro normativo e delle numerose incertezze interpretative, pubblicava le "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", accennando peraltro delle difficoltà interpretative emerse nella "applicabilità delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza alle società controllate a quelle partecipate ed agli altri enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché agli enti pubblici economici" e della "disorganicità delle disposizioni della L. 190/2012 e dei decreti delegati che si riferiscono a detti enti e società".

Le suddette Linee guida incidono sulla disciplina già prevista dal PNA e ne comportano una rivisitazione, integrando e sostituendo laddove non compatibili i contenuti del PNA in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza che devono essere adottati tra l'altro dagli enti di diritto privato in controllo pubblica e dalle società a partecipazione pubblica.

Le Linee guida stabilivano che l'applicazione delle stesse fosse sospesa per le società con azioni quotate e per le società con strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e per le loro controllate, prevedendo che le indicazioni circa la disciplina ad esse società applicabile sarebbe stata oggetto di linee guida da adottare in esito alle risultanze del tavolo di lavoro che l'ANAC e il MEF avevano avviato con la CONSOB.

Le linee guida di cui sopra, in ogni caso, prevedevano che l'adeguamento per le società tenute alla disciplina in esse previste, dovesse avere luogo entro il 31/01/2016.

L'ANAC ha inoltre adottato la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 con la quale ha inteso fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione

approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72 (PNA), la cui necessità è emersa da un lato dalle risultanze della valutazione condotta sui Piani di prevenzione della corruzione *analizzati*, dall'altro dall'opportunità di dare risposte unitarie alle richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori del settore ed in particolare dai Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC), oltrechè dall'esigenza di adeguare il PNA al contesto normativo successivo a quello di approvazione del PNA.

In tale contesto normativo e in coerenza con l'impegno ad operare nel proprio settore con lealtà, trasparenza, onestà ed integrità, rispettando le leggi e i regolamenti, Veritas S.p.A. ha proceduto nella adozione di un proprio Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e di un proprio Piano Triennale per la Trasparenza ed Integrità (PTTI) nominando un Responsabile della Prevenzione e della Corruzione ed un Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità.

Fermi restando in capo a Veritas S.p.A. gli obblighi previsti dalle disposizioni in materia per quanto ad essa applicabili, in coerenza con la propria qualificazione giuridica, Veritas S.p.A. ha proceduto e procede negli aggiornamenti del PTPC, pur nelle more dell'adozione delle Linee guida ANAC per le società pubbliche quotate e/o emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 27 maggio 2015 n. 69.

Il PTPC si integra con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Società, fermi restando i diversi ambiti di applicazione ed in particolare l'applicabilità delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 alle sole fattispecie di reato costituenti i c.d. "reati presupposto" quali, per quanto quivi nella materia di interesse, malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis cp), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter cp), concussione (art. 317 cp), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cp), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cp), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cp), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cp), istigazione alla corruzione (art. 322 cp).

La legge 27 maggio 2015 n. 69 ha apportato modifiche, per quanto qui di interesse, ad alcune delle ipotesi di reato che sono state individuate nel punto 2.1 del presente piano.

I reati interessati sono il peculato (art. 314 c.p.), la concussione (317 c.p.), la corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), la corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), l'induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).

Le modifiche normative afferenti tali reati si sono sostanziate principalmente in inasprimenti delle pene minime e/o massime per i reati elencati nel capoverso che precede, ad eccezione della concussione per la quale è stato modificato l'elemento soggettivo del reato.

Infatti la concussione prima della modifica menzionata, quale reato proprio, poteva essere commessa esclusivamente dal pubblico ufficiale, ora l'art. 317 c.p. nel testo modificato dalla L.

69/2015, prevede che la fattispecie di reato possa essere commessa anche da un incaricato di pubblico servizio.

Inoltre sono state previste modifiche all'art. 165 c.p. relativamente alla sospensione condizionale della pena per i reati ivi citati, che è subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria a favore della pubblica amministrazione, fermo restando l'ulteriore eventuale risarcimento del danno.

E' stato altresì introdotto l'art. 322-quater c.p. che ha previsto la riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa, impregiudicato il risarcimento del danno.

Come più sopra evidenziato, il 19 aprile 2016 è stato pubblicato in Gazz. Uff., il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI).

Per quanto di interesse, essendo tra l'altro Veritas S.p.A. società che svolge attività di servizi pubblici locali in house providing per i Comuni Soci, si rileva che l'art. 5 del Codice dei Contratti Pubblici esclude dall'ambito di applicazione del Codice stesso tutti quegli affidamenti ad una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Inoltre l'art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici, tra i requisiti premianti per la qualificazione delle stazioni appaltanti, prevede espressamente la valutazione positiva dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità.

Le disposizioni del decreto suddetto, ed i relativi istituti sono stati e continuano ad essere oggetto di ulteriore approfondita analisi nel corso dell'anno 2017, per le relative valutazioni in ordine alla incidenza delle stesse ai fini del presente PTPC.

Come già evidenziato in premessa, il d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, entrato in vigore il 23 giugno 2016, ha introdotto delle modifiche significative sia alla L. 190/2012, sia al d.lgs. 33/2013.

Per quanto concerne le principali modifiche alla L. 190/2012, così come introdotte dal d.lgs. 97/2016, il comma 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del d.lgs. 97/2016, modificando la legge 190/2012, specifica che il PNA costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione e per i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a) (ovvero il coordinamento da parte del Dipartimento della funzione pubblica dell'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale).

Il Decreto predetto stabilisce inoltre di riunire in un'unica figura il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, prevedendo che l'organo di indirizzo che lo nomina debba anche disporre le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività, in coerenza anche con le determinazioni ANAC n. 8 del 2015 e n.12 del 2015.

Con il suddetto decreto vengono meglio disciplinate le funzioni dei diversi soggetti chiamati a svolgere un ruolo di prevenzione della corruzione, con particolare riguardo all'organo di indirizzo e al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, infatti, deve segnalare all'organo di indirizzo eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza indicando, altresì, agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure.

Si prevede altresì una misura a tutela del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo che nei casi in cui quest'ultimo subisca eventuali misure discriminatorie, per motivi collegati, anche indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, tali situazioni vengano segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo politico e, nel caso, intervenire, formulando una richiesta di riesame del provvedimento di revoca dell'incarico conferito (ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39).

Si prevede, poi, che l'organo di indirizzo politico svolga due importanti funzioni. Una prima funzione attiene alla definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario e parte integrante dei documenti di programmazione strategico-gestionale. Una seconda funzione ha ad oggetto l'adozione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, curandone la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione.

Eco-Ricicli Veritas con l'adozione del PTPC 2016/2018 aveva già recepito per quanto compatibili e ad essa applicabili le indicazioni di ANAC di cui alle citate determinazioni n. 8 e 12 del 2015 tra l'altro per quanto concerne il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Decreto legislativo 97/2016 oltre alle modifiche apportate alla Legge 190/2012 e sopra illustrate, ha introdotto significative modifiche al d.lgs. 33/2013, ed in particolare quelle di seguito rappresentate.

Viene modificato innanzi tutto l'ambito soggettivo di applicazione del decreto 33 del 2013 precisandosi che la disciplina prevista per le "pubbliche amministrazioni" di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, si applica, in quanto compatibile, agli enti pubblici economici, alle autorità portuali e agli ordini professionali; alle società in controllo pubblico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo da emanarsi in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (n.b.: *escluse le società che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, le società che prima del 31 dicembre 2015 hanno emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e le società partecipate dalle une o dalle altre salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche – vedi D. lgs. 175 del 2016*); alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni o in cui la totalità o la maggioranza dei titolari dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni

Il Decreto istituisce inoltre una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, equivalente a quella che nei paesi anglosassoni è definita Freedom Of Information Act (FOIA). Questa nuova forma di accesso civico prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicate dalla legge.

Si tratta, dunque, di un regime di accesso più ampio di quello previsto dalla precedente versione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in quanto consente di accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione (per i

quali permane, comunque, l'obbligo dell'amministrazione di pubblicare quanto richiesto, nel caso in cui non fosse già presente sul sito istituzionale), ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l'obbligo di pubblicazione e che l'amministrazione deve quindi fornire al richiedente.

Tale forma di accesso si distingue dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La trasparenza ai sensi del citato decreto costituisce quindi strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, ed è assicurata nel D. Lgs. 33/2013 così modificato, e fermo restando l'accesso documentale ai sensi della legge 241 del 1990, mediante:

- pubblicazioni obbligatorie nei siti web istituzionali;
- accesso civico ovvero l'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione;
- accesso generalizzato ovvero l'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto.

Con il decreto citato viene inoltre soppresso l'obbligo di adottare il Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità, prevedendosi una apposita sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, in cui sono indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

Inoltre la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione.

Per quanto concerne la disciplina applicabile ad Eco-Ricicli Veritas in materia di trasparenza ci si riporta a quanto già descritto in altre parti del presente PTPC, in particolare a quelle dedicate a tale misura.

ANAC con delibera del 3 agosto 2016, n. 831, ha approvato il PNA 2016, il cui testo definitivo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n.197 del 24 agosto 2016. Si tratta del primo PNA adottato dall'Autorità a seguito della riforma del D.L. 90/2014, che ha trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. Il Piano costituisce un atto di indirizzo per le amministrazioni chiamate ad adottare o ad aggiornare concrete e effettive misure di prevenzione di fenomeni corruttivi.

Come già più sopra evidenziato, il PNA costituisce atto di indirizzo non solo per le pubbliche amministrazioni, ma anche per i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

I soggetti individuati nell'art. 2-bis comma 2 del d.lgs. 33/2013, per quanto di interesse, sono le società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con esclusione delle società quotate come definite dal medesimo decreto attuativo.

L'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 è stato introdotto dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, entrato in vigore il 23 giugno 2016, quando il decreto attuativo dell'art. 18 della legge 124/2015 non era ancora stato emanato. Pertanto non esisteva ancora la definizione di società in controllo pubblico e di società quotate.

Il decreto legislativo sulle società a partecipazione pubblica non era stato emanato nemmeno quando ANAC ha approvato il PNA 2016. Pertanto ANAC, ritenendo questa una circostanza che determinava incertezze sulla definizione dell'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013 e della l. 190/2012, si è riservata di approfondire la questione in apposite Linee guida di modifica della determinazione n. 8/2015, da adottare appena in vigore il decreto sopra citato, da considerare parte integrante del PNA 2016.

In ogni caso, le linee guida preannunciate da ANAC non risultavano ancora emanate.

Cionondimeno va sottolineato un significativo passaggio interpretativo di ANAC all'interno del PNA 2016, secondo cui *“Giova fin da ora evidenziare che il comma 2 del nuovo art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 esclude le società quotate controllate dalla categoria delle società in controllo pubblico, cui si applica, in quanto compatibile, il regime di trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le società quotate e quelle che emettono strumenti finanziari in mercati regolamentati non sono, invece, espressamente escluse dall'applicazione del co. 3 dello stesso articolo, che prevede un regime di trasparenza per le società partecipate da pubbliche amministrazioni limitato alle attività di pubblico interesse svolte. Sarebbe plausibile, allora, ritenere che, in considerazione delle peculiarità delle società quotate dovute alla quotazione delle azioni e alla contendibilità delle società sul mercato, indice dello svolgimento di attività prevalentemente in regime di libera concorrenza, e valutata l'esistenza di una specifica regolamentazione di settore, le società quotate o che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, siano considerate, ai fini della trasparenza e della prevenzione della corruzione, quali società partecipate, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di effettivo controllo pubblico o meno.*

Nel PNA 2016, inoltre, *“... si evidenzia che il d.lgs. 97/2016, nel modificare il D. Lgs. 33/2013 e la l. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC. In particolare, il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo. L'elaborazione del PTPC presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del vertice delle p.a. e degli enti in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è*

elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale.

Altro contenuto indefettibile del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come "apposita sezione". Quest'ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni".

L'8 settembre 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, in attuazione dell'art. 18 della legge 124/2015.

L'art. 1 comma 5 del D.Lgs. 175/2016 prevede che le disposizioni del decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p).

Secondo l'art. 2, comma 1 lett. p) del D.Lgs. 175/2016, per società quotate si intendono le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

Secondo l'art. 2 comma 1 del testo unico D.Lgs. 175/2016, per società a controllo pubblico si intendono le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b). Per controllo si intende la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

L'art. 22 del predetto decreto, prevede che *Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.* Questa disposizione non fa alcun riferimento alle società quotate, pertanto, letta in combinato disposto con l'art. 5 comma 1, può interpretarsi nel senso che la disciplina per la trasparenza dettata per le pubbliche amministrazioni non si applica alle società quotate come definite nel testo unico sulle società partecipate (D.Lgs. 175 del 2016).

Come più sopra evidenziato, ANAC ha inoltre emesso le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013” con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 (c.d. Linee guida FOIA – Freedom Of Information Act). In particolare, considerato che il legislatore prevede che per le società in controllo pubblico e le società in partecipazione pubblica come disciplinate dal d.lgs. 175/2016, la trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni si applichi in quanto compatibile, ANAC sottolinea che *Il principio della compatibilità dovrebbe concernere la sola necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle caratteristiche organizzative e funzionali dei citati soggetti* Non è invece operante per quel che concerne l’accesso generalizzato L’accesso generalizzato, pertanto, è da ritenersi senza dubbio un istituto “compatibile” con la natura e le finalità dei soggetti sopra elencati

L’applicazione della disciplina sulla trasparenza alle società in controllo pubblico ed alle società partecipate tuttavia merita alcune considerazioni sulle differenze tra un’impresa e una pubblica amministrazione; considerato che un’azienda, ancorché svolga attività di pubblico interesse, si trova ad operare nel mercato e dunque in un contesto caratterizzato da imprenditorialità e concorrenza.

Informazioni concernenti ad esempio ricerca, sviluppo, strategie di investimento, processi produttivi fossero accessibili, potrebbero risultarne una distorsione del mercato.

Si rileva inoltre anche la legge delega n. 124 del 2015 prevedeva di tenere in considerazione i diversi tipi di società, incluse le società quotate, così come si legge nel decreto 175 del 2016 il quale prevede l’applicazione delle disposizioni in esso contenute alle società quotate solo ove espressamente previsto.

Stante l’interpretazione espressa da ANAC, va evidenziato che l’accesso generalizzato previsto per le pubbliche amministrazioni potrebbe non essere compatibile per tutti quei dati e quelle operazioni che possono aver rilievo sul piano industriale ed imprenditoriale tenuto conto che una società, anche quando svolge attività di pubblico interesse, resta a tutti gli effetti un’impresa.

Per quel che concerne le società quotate, inoltre, vanno considerati i rischi di turbativa del mercato finanziario, dovuta ad esempio all’utilizzo improprio di informazioni relative all’impresa.

Si osserva a tale proposito che le predette linee guida rispetto alla versione posta in consultazione non contengono più la precisazione che “le società quotate partecipate da pubbliche amministrazioni, che siano o no in controllo pubblico, sono considerate ai fini dell’applicazione dell’accesso generalizzato, quali società in partecipazione pubblica”.

Si restava comunque in attesa degli ulteriori chiarimenti che sarebbero stati resi nelle linee guida di adeguamento al D.Lgs. 97/2016 della delibera ANAC n. 8/2015 in corso di adozione. Si ricorda

inoltre come già indicato che ANAC ha altresì emesso le “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”, con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, fermo restando il rinvio, anche nella predetta delibera, ad apposite Linee guida che risultavano in corso di adozione, per quanto concerne la disciplina applicabile alle società e agli enti di diritto privato.

Come più sopra evidenziato, anche nel corso dell’anno 2017 sia il legislatore sia ANAC sono intervenuti con numerosi provvedimenti nelle materie di interesse.

In particolare, si segnala che il legislatore il 15 marzo 2017 ha emanato il decreto legislativo, n. 38 (pubblicato in Gazz. Uff. 30 marzo 2017, n. 75) - Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Il predetto decreto ha introdotto delle modifiche all’art. 2635 del codice civile, rubricato Corruzione tra privati, estendendo il novero dei soggetti attivi inclusi tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche a coloro che svolgono attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati. Vengono inoltre ampliate le condotte attraverso cui si perviene all’accordo corruttivo, includendo nella corruzione passiva anche la sollecitazione del denaro o di altra utilità non dovuti, qualora ad essa segua la conclusione dell’accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto; ed estendendo altresì la fattispecie di corruzione attiva all’offerta delle utilità non dovute da parte dell’estraneo. Inoltre, tra le modalità della condotta, sia nell’ipotesi attiva che in quella passiva, viene prevista la commissione della stessa per interposta persona. Nel nuovo testo dell’art. 2635 c.c., scompare altresì il riferimento alla necessità che la condotta “cagioni nocimento alla società”, con conseguente trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo.

Il D.Lgs. 38/2017 ha introdotto l’art. 2635-bis del codice civile, che punisce l’istigazione alla corruzione tra privati, e l’art. 2635-ter del codice civile che disciplina le pene accessorie.

Infine il decreto citato ha modificato l’art. 25-ter comma 1 lett. s) bis del decreto legislativo 231/2001 (contenente l’elenco dei reati societari), prevedendo la sanzione pecuniaria applicabile all’ente oltre che per il delitto di corruzione tra privati anche nei casi di istigazione alla corruzione tra privati, e prevedendo altresì l’applicazione delle sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2001.

Il 5 maggio 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo al codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Tra le principali novità introdotte dal predetto decreto, si segnalano le semplificazioni in tema di contratti sotto soglia (art. 36 del Codice dei contratti pubblici).

Vanno inoltre evidenziati gli interventi in materia di trasparenza, pubblicazioni e comunicazioni. In particolare, l'art. 29 del Codice così come modificato dal decreto correttivo succitato, prevede, al fine di consentire l'eventuale ricorso ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo, di pubblicare nei due giorni dall'adozione, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Inoltre, entro il medesimo termine dei due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, del provvedimento di cui sopra indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione (art. 29 Codice dei contratti pubblici).

Il decreto correttivo sopra citato amplia altresì il novero delle ipotesi in cui è possibile ricorrere all'appalto integrato, fermo restando l'obbligo di motivazione nella determina a contrarre nell'ipotesi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori (art. 59 Codice dei contratti pubblici).

Per quanto concerne le commissioni giudicatrici, il decreto correttivo ha ulteriormente circoscritto le ipotesi di nomina di commissari interni. Riveste particolare rilievo la disposizione che prevede che le stazioni appaltanti accertino l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice (art. 77 Codice dei contratti pubblici).

Il decreto correttivo ha ampliato i casi in cui è possibile ricorrere all'aggiudicazione di lavori al prezzo più basso (art. 95 Codice dei contratti pubblici).

In tema di anomalia delle offerte, sono state modificate le percentuali delle offerte sulle quali operare il c.d. "taglio delle ali" (art. 97 Codice dei contratti pubblici).

In materia di subappalto, viene abrogata la disposizione che legittimava l'istituto del subappalto solo se espressamente previsto dalla legge di gara. Il decreto correttivo introduce inoltre il divieto per le stazioni appaltanti di affidare prestazioni in subappalto in favore di operatori economici che abbiano essi stessi partecipato alla medesima procedura per l'affidamento dell'appalto principale (art. 105 Codice dei contratti pubblici).

Si segnala da ultimo che il predetto decreto correttivo ha abrogato il comma 2 dell'art. 211 del Codice dei contratti pubblici, contenente la disposizione sulle c.d. raccomandazioni vincolanti dell'ANAC. A tale proposito si evidenzia che in data 24 aprile 2017 è stato pubblicato in Gazzetta

Ufficiale il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (in Suppl. Ordinario 20 alla Gazz. Uff. n. 95). - Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96. - Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. Tale decreto, all'art. 52-ter, ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 211 del Codice, che disciplinano le azioni che ANAC può porre in essere nel caso riscontri violazioni delle norme del Codice dei contratti pubblici poste in essere dalle Stazioni Appaltanti.

Dopo aver descritto le principali novità introdotte dal decreto legislativo 56/2017, come già sopra evidenziato, si segnala che è stato emanato il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90 (in Suppl. Ordinario 28 alla Gazz. Uff., 17 giugno 2017, n. 139). - Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. In particolare, il predetto decreto ha modificato in particolare gli articoli 21 e 22 del D.Lgs. 231/2007 in merito al titolare effettivo nei rapporti bancari.

Si segnala altresì il c.d. decreto correttivo al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, ovvero il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (in Gazz. Uff., 26 giugno 2017, n. 147) - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Il decreto correttivo interviene su tutto l'articolato del testo unico, tuttavia le novità di maggior interesse riguardano talune precisazioni riguardanti le società quotate e le società in house. In particolare, l'art. 1 ultimo comma del testo unico, come modificato dal decreto correttivo, specifica che le società quotate alle quali il testo unico si applica solo se espressamente previsto, ricomprendono anche le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche (art. 1 del tu citato come modificato dal decreto correttivo), correlativamente modificando altresì il persistente art. 2, comma 1 lett. p) che attualmente così recita. ««società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati».

Inoltre all'art. 2 del testo unico, il decreto correttivo citato specifica che nelle società in house la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1 del medesimo decreto (controllo analogo o controllo analogo congiunto, assenza di partecipazione di capitali privati ad eccezione di quella prescritta da norme di legge ed in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata), e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto stesso

(oltre l'ottanta per cento del fatturato va effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci).

Il legislatore, successivamente, ha emanato la legge 17 ottobre 2017 n. 161 (in Gazz. Uff., 4 novembre 2017, n. 258) - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate-. In particolare, si segnala che è stata ampliata la platea dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali: vi rientrano anche gli indiziati del reato di assistenza agli associati e di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la pubblica amministrazione, terrorismo, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e stalking (art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 come modificato dalla legge 17 ottobre 2017 n. 161). Inoltre l'art. 30 della legge citata ha inasprito la pena per il reato di cui all'art. 640-bis del codice penale (rubricato Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), ed ha introdotto, all'art. 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ulteriori sanzioni pecuniarie ed interdittive nei confronti dell'ente, in relazione alla commissione di delitti in materia di immigrazioni clandestine ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 286/1998. Si evidenzia inoltre la legge 30 novembre 2017, n. 179 contenete le Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato; ed in particolare l'art. 2 della succitata legge il quale inserisce nell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, disposizioni a tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato.

Per quanto concerne i principali provvedimenti di ANAC intervenuti nel 2017, si segnalano le Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici di cui alla Determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, fermo restando che al paragrafo 1.2 viene sancita l'espressa inapplicabilità delle predette Linee guida alle società quotate, sulle quali si è ritenuto necessario, anche sulla base del parere del Consiglio di Stato - n. 1257 del 29 maggio 2017- (punto 10) un ulteriore approfondimento, da svolgersi in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze e la Commissione nazionale per le società e la borsa. Si dà atto che, allo stato, tale approfondimento non risulta essere stato svolto.

Si evidenzia comunque che nelle predette Linee guida ANAC, al paragrafo n. 2.4, provvede a declinare il contenuto della nozione di attività di pubblico interesse, come segue "a) le attività di esercizio di funzioni amministrative. A mero titolo esemplificativo si possono indicare: le attività di istruttoria in procedimenti di competenza nell'Amministrazione affidante; le funzioni di

certificazione, di accreditamento o di accertamento; il rilascio di autorizzazioni o concessioni, in proprio ovvero in nome e per conto dell'amministrazione affidante; le espropriazioni per pubblica utilità affidate;

b) le attività di servizio pubblico. Tali attività comprendono tanto i servizi di interesse generale quanto i servizi di interesse economico generale. I servizi sono resi dall'ente privato ai cittadini, sulla base di un affidamento (diretto o previa gara concorrenziale) da parte dell'amministrazione. Restano escluse le attività di servizio svolte solo sulla base di una regolazione pubblica (ad esempio la attività svolte in virtù di autorizzazioni) o di finanziamento parziale (contributi pubblici). (...)

c) Le attività di produzione di beni e servizi rese a favore dell'Amministrazione strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Sempre a titolo esemplificativo si possono indicare:

i servizi di raccolta dati, i servizi editoriali che siano di interesse dell'amministrazione affidante. Restano escluse, pertanto, le attività dello stesso tipo rese a soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni sulla base di contratti meramente privatistici (nel mercato), nonché le attività strumentali interne, cioè le attività dello stesso tipo svolte a favore dello stesso ente privato e dirette a consentirne il funzionamento.

(...)

Si segnala altresì la delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, relativa all'Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione.

In particolare in tale contesto l'Autorità ha valutato opportuno, sia sulla base di richieste delle amministrazioni sia in esito alla propria attività di vigilanza, concentrare l'Aggiornamento al PNA su alcune amministrazioni caratterizzate da notevoli peculiarità organizzative e funzionali: le Autorità di sistema portuale, i Commissari straordinari e le Istituzioni universitarie.

L'Autorità nella suddetta Delibera costituente atto di indirizzo per i soggetti destinatari, quanto all'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e degli indirizzi in materia di prevenzione della corruzione dettati dal PNA, rileva di aver già dato indicazioni con il PNA 2016 (§ 2 Parte generale).

In quella sede l'Autorità "si era riservata di approfondire le problematiche collegate all'applicazione della legge 190/2012 alle società pubbliche e ai soggetti indicati nell'art. 2-bis, co. 2, lett. b) e c) e co. 3 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, in considerazione del fatto che ancora

non era stato adottato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica».

“Al riguardo, l’ANAC ha adottato la delibera n. 1134 del 8 novembre 2017 di approvazione delle «Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», cui si rinvia”.

Si segnala in particolare che nella Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 Anac ribadisce altresì l’opportunità di procedere con l’approvazione di un primo schema di carattere generale di PTPC e successivamente, del PTPC definitivo. Anac ritiene altresì opportuno “rafforzare, dandone conto nel PTCP, il coinvolgimento dell’organo di indirizzo, della struttura organizzativa e degli stakeholder esterni, anche indicando il numero di soggetti coinvolti e le modalità di coinvolgimento e di partecipazione nel processo di gestione del rischio”.

Infine si evidenzia che sul ruolo e sulle funzioni del RPCT si ribadisce quanto già espresso nel PNA 2016.

Nel quadro normativo ed interpretativo complesso sopra delineato, e considerata la natura giuridica della società, si evidenzia fin d’ora la necessità di differire taluni aggiornamenti del presente Piano in esito alla emanazione delle citate determinazioni e linee guida, ed in esito ai necessari approfondimenti sulle disposizioni normative sopra illustrate.